SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 87



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° aprile 2003.

Identificazione degli immobili di pregio . . . . Pag. 6

Ministero della salute
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 27 dicembre 2002.

Inserimento del medicinale interferone alfa-2b nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della micosi fungoide . . . . Pag. 9

Ministero della salute

ORDINANZA 31 gennaio 2003.

Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 23 gennaio 2002 «Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 30 marzo 2001 relativa all'emergenza BSE». . . . . Pag. 10

Ministero della difesa

DECRETO 31 marzo 2003.

Aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare. . . . . Pag. 11

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino . . . . Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 3 marzo 2003.

Iscrizione della varietà di frumento duro Prometeo nel relativo registro nazionale . . . . Pag. 13

DECRETO 17 marzo 2003.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale . . . . Pag. 14

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria. . . . . Pag. 24

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Belluno Pag. 25

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca e Massa . . . . Pag. 25

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino. Pag. 26

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» . . . . Pag. 27

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» . . . . . . Pag. 28

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese». . . . . Pag. 28

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord-Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Marknspeck» oppure «Südtiroler Speck» . . . Pag. 29

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 27 febbraio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati del mondo di sci nordico, nel valore di € 0,41 . . . . Pag. 29

DECRETO 27 febbraio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati mondiali di ciclocross, nel valore di € 0,41 . . . . Pag. 30

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 marzo 2003.

Estensione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia . . . . Pag. 31

DECRETO 4 aprile 2003.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2003, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti. (C.E.M.T.). Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Isclero». (Deliberazione n. 110/2002) . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Collegamento linea Alifana - linea 1 della metropolitana di Napoli (Tratta Aversa centro-Piscinola). (Deliberazione n. 111/2002). . . . . Pag. 40

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 143/2002). Pag. 41

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Legge n. 443/2002. Primo programma delle opere strategiche. Adeguamento s.s. 156 dei Monti Lepini. (Deliberazione n. 144/2002) . . . . Pag. 45

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 20 marzo 2003.

Applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 1: ulteriore vincolo risorse finanziarie di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000. (Ordinanza n. 346) Pag. 46

ORDINANZA 20 marzo 2003.

Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro. Opere di 1º e 2º lotto - Linea di adduzione principale - Approvazione progetto definitivo - Disciplina rapporto di affidamento con l'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 347) . . . . Pag. 49

ORDINANZA 20 marzo 2003.

Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3º intervento. Approvazione perizia di variante n. 3. Dichiarazione di pubblica utilità. (Ordinanza n. 348). . . . . Pag. 60

ORDINANZA 25 marzo 2003.

Affidamento incarico a società a totale capitale pubblico - Sogesid S.p.a. per un servizio di supporto e assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del percorso di affidamento del Servizio idrico integrato previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002. (Ordinanza n. 349). Pag. 61

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari
(O.P.C.M. N. 3267 DEL 7 MARZO 2003)

ORDINANZA 3 aprile 2003.

Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 3/2003) . . . . Pag. 63

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 26 marzo 2003, n. **829571.**

Criteri di sicurezza da osservare per la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare (temperatura massima minore di 110 °C). (Legge 5 marzo 1990, n. 46.). . . . . Pag. 64

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'Accordo tra Croazia, Germania e Italia sul centro regionale di assistenza al controllo armamenti (RACVIAC) costituito in ambito Patto di stabilità a Zagabria l'8 marzo 2001 . . . . Pag. 65

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 6 settembre 2002, recante: «Determinazione della misura minima di utilizzazione dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002» . . . . Pag. 78

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid» . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formoftil» . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loette» . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dormiplant» . . . . . Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zestril». Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Noradrenalina tartrato» . . . . Pag. 80

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salvituss» . . . . Pag. 80

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoren». Pag. 81

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norlevo». Pag. 81

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duoban» . . . . . Pag. 81

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio B1 + H120» Pag. 81

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek-30» . . . . Pag. 81

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Geskygrip» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor Flu» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gripovac» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox pasta orale» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ovilis Enzovax» . . . . Pag. 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR Marker» . . . . Pag. 83

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetanvet» . . . . Pag. 83

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan mix» . . . . Pag. 83

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali alla società Polifarma S.p.a., in Roma . . Pag. 83

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sustenium» . . . . Pag. 83

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mevalon» . . . . Pag. 83

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avirase» . . . . Pag. 83

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimexan» . . . . Pag. 84

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide LPB» . . . . Pag. 84

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ansiolin» . . . . Pag. 84

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gardenale» . . . . Pag. 84

Comunicato n. 2 del 26 marzo 2003 relativo a decisione della Commissione europea che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neorecormon - Epoetina beta» rilasciata con procedura centralizzata . . . . Pag. 84

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Greco di Tufo», proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Greco di Tufo» . . . . Pag. 84

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino» . . . . Pag. 86

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Bayer CropScience S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 87

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Bayer CropScience S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo per la determinazione dei residui dei prodotti fitosanitari . Pag. 87

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Basf Agro S.p.a.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 88

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Basf Agro S.p.a.» per condurre prove ufficiali di campo per la determinazione dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 88

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 . . . . Pag. 88

Comune di Argentera: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 89

Comune di Ascoli Satriano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 89

Comune di Asuni: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 89

Comune di Banchette: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 89

Comune di Bariano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 89

Comune di Bernezzo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 90

Comune di Biella: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 90

Comune di Borgo Val di Taro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 90

Comune di Brendola: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 90

Comune di Briosco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 91

Comune di Cardano Al Campo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 91

Comune di Cartura: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 91

Comune di Casirate D'Adda: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 91

Comune di Castagnito: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 92

Comune di Châtillon: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 92

Comune di Chianocco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 93

Comune di Cornovecchio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 93

Comune di Costa dè Nobili: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 93

Comune di Crispano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 93

Comune di Gaggio Montano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 93

Comune di Ghiffa: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 94

Comune di Gromo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 94

Comune di Mazzarrà S. Andrea: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. . . . . Pag. 94

Comune di Noviglio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 94

Comune di Quinzano D'Oglio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 94

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 94

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 marzo 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2003). . . . . Pag. 95

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61/L

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. **65.**

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. **66.**

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **67.**

Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **68.**

Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **69.**

Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **70.**

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **71.**

Attuazione delle direttive 2000/37/CE e 2001/82/CE concernenti medicinali veterinari.

Da 03G0089 a 03G0095

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2003.

Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Determinazione delle modalità di versamento degli importi autoliquidati ai fini della definizione automatica.

03A03922

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2003.

Identificazione degli immobili di pregio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività, e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;

Visti i decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, tramite il quale sono trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto che l'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351, dispone che gli immobili di pregio siano individuati su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002 emanato in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, concernente i criteri ai quali si conforma l'attività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e dell'Agenzia del territorio nella definizione degli immobili di pregio;

Considerato che la qualificazione ai fini della vendita di cui al presente decreto degli immobili quali immobili di pregio non è in alcun modo connessa ad eventuali classificazioni degli immobili effettuate in precedenza ad altri fini anche locativi;

Vista la delibera assunta, ai sensi del predetto art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 dal suddetto Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, in data 14 marzo 2003, relativa all'identificazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia. di un primo lotto di immobili di pregio;

Decreta:

Art. 1.

Tra gli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, sono da considerarsi di pregio, oltre a qualunque altro immobile che soddisfi i criteri indicati nella delibera allegata sub 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, gli immobili elencati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2003

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO 1

Immobili di Pregio

Identificativo immobile	Comune	Indirizzo
INAIL_470	BOLOGNA	VIA AMENDOLA N.6
INAIL_471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3
INAIL_473	BOLOGNA	VIA FARINI 37 P.S.GIOVANNI MONTE 9
INAIL_475	BOLOGNA	V.GRAMSCI 2-4 V.MILAZZO 8-10
INAIL_476	BOLOGNA	VIA DEL PORTO NN.40/42/44/46
INAIL_477	BOLOGNA	VIA DEL RONDONE N.8
INAIL_478	BOLOGNA	VIA SAN FELICE N.92
INAIL_500	BOLOGNA	V.AMENDOLA N.3-5 V.MILAZZO 12
INPDAI_667	BOLOGNA	VIA DELLE LAME 73
INPDAP_0058/01	BOLOGNA	VIA IV NOVEMBRE 9 VIA BATTISTI 12
INPDAP_0058/02	BOLOGNA	VIA IV NOVEMBRE 7
INPDAP_0058/03	BOLOGNA	VIA IV NOVEMBRE 5
INPDAP_0058/04	BOLOGNA	P.ZZA ROOSEVELT 3
INPDAP_0058/05	BOLOGNA	VIA F. RISMONDO ANG. VIA DELLA ZECCA 2
INPDAP_0140/01	BOLOGNA	VIA DEI MILLE 18
INPDAP_6713/01	BOLOGNA	VIA STRADA MAGGIORE 35
INPS_BO04	BOLOGNA	VIA DEL PRATELLO 21
INPS_BO05	BOLOGNA	VIA SAN FELICE 20
DEMANIO	FIRENZE	PIAZZA DEL CARMINE
ENPALS	FIRENZE	VIA SOLFERINO
ENPALS	FIRENZE	VIA MARUFFI
INAIL	FIRENZE	V.DELLA SCALA
INAIL	FIRENZE	BORGO S. JACOPO
INPDAI_659	FIRENZE	VIA CLAUDIO MONTEVERDI 11
INPDAI_660	FIRENZE	VIA CLAUDIO MONTEVERDI 13
INPDAI_661	FIRENZE	VIA CLAUDIO MONTEVERDI 15
INPDAI_663	FIRENZE	VIA CLAUDIO MONTEVERDI 70
INPDAI_664	FIRENZE	VIA CLAUDIO MONTEVERDI 72
INPDAI_665	FIRENZE	VIA BOCCHERINI 26
INPDAP_0094/01	FIRENZE	VIA LORENZO IL MAGNIFICO
INPDAP_0094/02	FIRENZE	VIA LORENZO IL MAGNIFICO
INPDAP_0094/04	FIRENZE	VIA LORENZO IL MAGNIFICO
INPDAP_0127/01	FIRENZE	VIA MATTEOTTI 28C

INPDAP_7033/01	FIRENZE	VIA MATTEOTTI 48
INPDAP_7138/01	FIRENZE	VIALE TOSCANA 5/7/9/11
INPS_FI02	FIRENZE	VIA BOLOGNESE 40
INPS_FI03	FIRENZE	VIA BOLOGNESE 42
INPS_FI04	FIRENZE	VIA BOLOGNESE 44
INPS_FI05	FIRENZE	VIA BOLOGNESE 46
INAIL_523	FORLI'	C.SO REPUBBLICA/V. OBERDAN/V.SAURO
INPDAI_514	GENOVA	V.LE CAUSA 4
INPDAI_521	GENOVA	CORSO ITALIA 30
INAIL_180	MILANO	VIA CUSANI 1 VIA BROLETTO 43
INAIL_183	MILANO	VIA LARGA 26
INAIL_196	MILANO	VIA TORINO 66/68 - S.SISTO 4
INPDAI_565	MILANO	VIA VISCONTE DI MODRONE 6
INPDAI_569	MILANO	VIA CARDUCCI 34
INPDAI_596	MILANO	C.SO DI PORTA ROMANA 51
INPS_MI09	MILANO	VIA FATEBENEFRATELLI 34/36
INPS_MI13	MILANO	CORSO ITALIA 45
INPS_MI21	MILANO	VIA S.NICOLAO 10
INAIL_900	NAPOLI	VIA BERNINI 88
INAIL_903	NAPOLI	VIA GIOTTO 70
INAIL_905	NAPOLI	VIALE MICHELANGELO 57
INAIL_907	NAPOLI	VIA PAVIA 138 ANG. CORSO MERIDIONALE
INAIL_909	NAPOLI	VIA S.LUCIA 107 - VIA M.TURCHI 16
INPS_NA02	NAPOLI	VIA F.CRISPI 72
INPS_NA07	NAPOLI	P.MEDAGLIE D'ORO 35
INAIL_560	PIACENZA	VIA S.GIOVANNI 30,PTT.DEL TEMPIO 29
INAIL_570	RAVENNA	VIA GORDINI 27 - VIA D. ALIGHIERI 1
INAIL_522	RIMINI	G.CESARE2-4-8D'AUGUSTO3-5-7BRIGHENT
INAIL_2005	ROMA	P.ZA DI SPAGNA,35 P.ZA MIGNANELLI.3
INAIL_2232	ROMA	L.GO ARENULA, 34
INAIL_2238	ROMA	L.GO SAN CARLO AL CORSO, 112
INAIL_2312	ROMA	V. VANTAGGIO, 18 - VIA RIPETTA 246
INPDAI_431	ROMA	VIA ARCO DE GINNASI 13
INPDAI_436	ROMA	VIA AVIGNONESI 5
INPS_RM01	ROMA	VIA XX SETTEMBRE 49
INPS_RM02	ROMA	VIA SERVIO TULLIO 25
INPS_RM03	ROMA	VIA FLAVIA 67
INPS_RM04	ROMA	VIA QUINTINO SELLA 3

INPS_RM15	ROMA	VIA GENOVA 24
INPS_RM16	ROMA	VIA CAVOUR 108
INPS_RM17	ROMA	VIA MONTE OPPIO 12
INPS_RM18	ROMA	VIA NICOLA SALVI 68
INPS_RM35	ROMA	VIA DEI SS. QUATTRO 40
INPS_RM42	ROMA	VIA DEI PONTEFICI, 3
INAIL_330	TREVISO	VIA D'ANNUNZIO 35
INAIL_340	VENEZIA	SAN MARCO 3878-3880/1/2/3/4/5
INAIL_341	VENEZIA	SANTA CROCE 706-714
INPDAP_8004/01	VENEZIA	SAN MARCO - CALLE S. PATRIGNAN 4019
INPS_VE01	VENEZIA	D.D. CAMPIELLO MAGAZEN, 3514
INPS_VE02	VENEZIA	DORSODURO FDM GAFFARO E CAMPIELLO 3527
IPSEMA_313	VENEZIA	DORSODURO 2829

03A04787

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 27 dicembre 2002.

Inserimento del medicinale interferone alfa-2b nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della micosi fungoide.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e del medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, del medicinali: Epoetina Alfa e Beta (GU n. 58 dell'11 marzo 1998); Tetraidrobiopterina (GU n. 282 del 2 dicembre 1998); Testolattone (GU n. 7 dell'11 gennaio 1999); Arginina, Interferone Alfa Ricombinante (GU n. 50 del 2 marzo 1999); Adenosin-Deaminasi (Adagen), Mifepristone (GU n. 51 del 3 marzo 1999); Interferone Alfa Ricombinante, Mitotane (Lysodren) (GU n. 92 del 21 aprile 1999); Interferone Alfa Naturale, Interferone Alfa Ricombinante, (GU n. 133 del 9 giugno 1999); Octreotide (GU n. 137 del 14 giugno 1999); Trientine Cl. (GU n. 258 del 3 novembre 1999); Ciclosporina A, Ribavirina (GU n. 297 del 20 dicembre 1999); Epoetina Alfa e Beta, Zinco Solfato (GU n. 58 del 10 marzo 2000); Interferone gamma, Levocarnitina, Octreotide, Verteporfina (GU n. 138 del 15 giugno 2000); Mitotane (Lysodren) (GU n. 207 del 5 settembre 2000); Ac Cis-Retinoico, Lamivudina, Micofenolato Mofetile (GU n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige nella GU n. 232 del 4 ottobre 2000); Biotina (G.U. n. 34 del 10 febbraio 2001); Octreotide (G.U. n. 70 del 24 marzo 2001); Anastrozolo ed octreotide (G.U. n. 105, dell'8 - maggio 2001); Gemtuzumab ozogamicin (G.U. n. 211 del 11 settembre 2001); Rituximab (G.U. n. 223 del 23 settembre 2002); Infliximab (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

Atteso che, il medicinale interferone alfa-2b, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della micosi fungoide;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2001, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo, data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 22 ottobre 2002;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale interferone alfa-2b è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti affetti da micosi fungoide che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 187

ALLEGATO 1

Denominazione: Interferone alfa-2b.

Indicazione terapeutica: micosi fungoide.

Criteri di inclusione: micosi fungoide in stadio IB, IIA, IA recidivati post- PUVA.

Criteri di esclusione: età ›70 anni.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

PIANO TERAPEUTICO.

Terapia di induzione:

IFN 1,5 MU/die	IFN 3 MU/die	IFN 6 MU x 3/sett PUVA 3/sett
I settimana	II settimana	III settimana Fino a RC o al max per 2 mesi

Terapia di consolidamento:

IFN 3 MU x 3/sett	IFN 3 MU x 2/sett			
PUVA x 3/sett	PUVA x 2/sett	PUVA x 1/sett	PUVA x 1/2 sett	PUVA x 1/4 sett
2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi

Altre condizioni da osservare:

a) Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relaziorie a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO.

	Prima del trattamento	Durante il trattamento
Emocromo più formula	+	Ogni mese
Funzionalità epatica	+	3-6-9-12 mesi
Funzionalità renale	+	3-6-9-12 mesi
Valutazione clinica della risposta terapeutica		Dopo l'induzione ed ogni 3 mesi
Parametti di tossicità (criteri WH0)		3-6-9-12 mesi

03A04853

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 31 gennaio 2003.

Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 23 gennaio 2002 «Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 30 marzo 2001 relativa all'emergenza BSE».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, a 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;

Vista l'Ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;

Vista l'Ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 1° febbraio 2002;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002 come convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118;

Visto il regolamento n. 1774 del 3 ottobre 2002 del parlamento e del Consiglio europeo recante norme sanitarie relative si sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista l'ordinanza 30 marzo 2001, recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico e all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio;

Considerato che il regolamento n. 1774/02 entrerà in applicazione dal 1° maggio 2003;

Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio, nonché del materiale specifico a rischio come definito dal Regolamento 999/2001/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità attualmente in essere fino all'emanazione di chiarimenti sugli effettivi campi di applicazione del regolamento del parlamento europeo;

Ritenuto, pertanto, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 2002 di cui all'ordinanza 30 marzo 2001, come prorogato dall'ordinanza 1° luglio 2002, è prorogato al 1° maggio 2003, data dell'entrata in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1774/02.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e territorio: MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 228

03A04924

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 2003.

Aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 132 del regio decreto 17 novembre 1932, n. 2544, concernente approvazione del regolamento sul servizio sanitario territoriale militare;

Visti gli articoli 6, lettere *v)* e *z)*, e 32, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco delle vaccinazioni e delle profilassi di cui al predetto decreto in modo da renderle più rispondenti alle moderne acquisizioni scientifiche ed alle attuali esigenze operative delle forze armate;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i moduli delle vaccinazioni e delle misure di profilassi infettivologica da praticare al personale militare dell'Amministrazione della difesa, di cui all'unita schedula che forma parte integrante del presente decreto.

Con successiva determinazione del direttore generale della sanità militare è approvata la direttiva tecnica contenente le procedure applicative e la data di introduzione dei nuovi moduli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro: MARTINO

ALLEGATO

NUOVE SCHEDULE DELLE VACCINAZIONI E DELLE PROFILASSI PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Il personale militare dell'Amministrazione della difesa è sottoposto alle vaccinazioni e profilassi che vengono di seguito riportate.

Per gli effetti delle presenti disposizioni, si intende per «personale in ferma volontaria» tutto il personale militare diverso da quello che presta servizio obbligatorio di leva.

I moduli delle vaccinazioni e delle proflassi sono applicati secondo le disposizioni impartite dalla Direziohe generale della sanità militare, tenendo conto del pregresso stato vaccinale dei soggetti opportunamente documentato da valida certificazione.

In materia di vaccinazione antiepatite B per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità del 4 ottobre 1991, art. 1, lettera *o)*, e art. 3.

1. Modulo per il personale in fase formativa - Leva:

vaccinazione anti meningococcica;

vaccinazione antimorbillo, parotite e rosolia;

vaccinazione anti tetano e difterite.

2. Modulo per personale in fase formativa/qualificazione - Servizio volontario e permanente:

vaccinazione enti meningococcica;

vaccinazione antimorbillo, parotite e rosolia;

vaccinazione anti tetano, difterite e anti polio;

vaccinazione anti epatite A + B.

3. Modulo addizionale per categorie o fasce di personale a particolare connotazione operativa/istituzionale presumibilmente esposto a peculiare rischio infettivologico in Patria ed all'estero:

vaccinazione anti varicella;

vaccinazione anti influenzale;

vaccinazione contro agenti biologici critici;

cutireazione tubercolinica.

4. Modulo per il personale destinato ad operare fuori area (da applicarsi in relazione agli eventuali rischi identificati in area d'operazione):

vaccinazione anti febbre gialla;

vaccinazione anti encefalite giapponese;

vaccinazione antirabbica;

vaccinazione anti febbre tifoide;

vaccinazione anti colera;

cutireazione tubercolinica;

chemioprofilassi antimalarica.

5. Modulo per il personale di Leva e in Servizio Volontario e Permanente (VFA, VFB, VSP) al rientro da operazioni fuori area:

cutireazione tubercolinica.

03A04919

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

Visto lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 16 luglio 1999 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 dell'accordo italo-sanmarinese;

Considerato che l'accordo in questione è entrato in vigore in data 28 novembre 2000;

Decreta:

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino è riconosciuto in Italia secondo le seguenti condizioni e modalità:

1. Gli allievi della Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino, di seguito denominata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca in ingegneria economico-gestionale rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di diploma di laurea (ex legge n. 341/1990) o laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria o del diploma di laurea (ex legge n. 341/1990) o laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999) nel settore delle scienze economiche, oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente dalle università italiane all'atto dell'iscrizione alla Scuola.

Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, esclusivamente gli allievi che sono stati iscritti alla Scuola per i trienni 1994-97 e 1997/2000, nonché

coloro che attualmente sono iscritti per il triennio 2000-2003, possono presentare domanda di riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca anche se il riconoscimento da parte di una università italiana dell'eventuale titolo accademico estero, che ha dato luogo all'ammissione alla Scuola, sia stato chiesto ed ottenuto successivamente all'iscrizione alla Scuola stessa.

3. Il corso di dottorato in ingegneria economico-gestionale, è attivato presso la Scuola con cadenza triennale e la durata degli studi per ottenere il titolo finale sarà non inferiore a tre anni.

4. Premesso che ogni ciclo di dottorato viene attivato dalla Scuola a conclusione del ciclo precedente, il numero dei titoli finali di dottore in ingegneria economico-gestionale rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia è fissato in nove per ciclo triennale.

5. Nei confronti degli uditori della Scuola non potrà essere effettuato alcun riconoscimento.

6. La Repubblica italiana non riconoscerà titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.

7. Le nove candidature al riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati dalla Scuola, saranno scelte dalle competenti autorità sanmarinesi e presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al successivo punto 8) per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in San Marino. La domanda di ciascun interessato dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

titolo finale rilasciato dalla Scuola;

laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);

bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;

eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalla norme vigenti in Italia.

8) La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7) sarà rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruità della documentazione esibita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Ministro: MORATTI

03A04911

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2003.

Iscrizione della varietà di frumento duro Prometeo nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Vista la richiesta di modifica della denominazione da Renzo in Prometeo presentata dal dott. Giacomo Maliani e pervenuta in data 1º ottobre 2001;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino

alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

frumento duro:

codice: 007272;

denominazione: Prometeo;

responsabile della conservazione in purezza: Maliani Genetica di Maliani Giacomo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04918

DECRETO 17 marzo 2003.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline e in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17 *bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'articolo 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato articolo 17 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'articolo 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2012:

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	Gazzetta Ufficiale
000005	Barbabietola da zucchero	Acero	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002666	Barbabietola da zucchero	Argo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003261	Barbabietola da zucchero	Arma	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002025	Barbabietola da zucchero	Azzurro	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000013	Barbabietola da zucchero	Cercostar	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002035	Barbabietola da zucchero	Ceriz	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000006	Barbabietola da zucchero	Cetra	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003263	Barbabietola da zucchero	Crest	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000011	Barbabietola da zucchero	Eko	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000008	Barbabietola da zucchero	Faro	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002040	Barbabietola da zucchero	Magic	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002024	Barbabietola da zucchero	Matra	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003266	Barbabietola da zucchero	Mito	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002722	Barbabietola da zucchero	MK 865 Doris	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002668	Barbabietola da zucchero	Novo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002667	Barbabietola da zucchero	Nubia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000012	Barbabietola da zucchero	Plus	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002113	Barbabietola da zucchero	Puma	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003264	Barbabietola da zucchero	Ritol	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000014	Barbabietola da zucchero	Rizostar	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000015	Barbabietola da zucchero	Romea	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000269	Barbabietola da zucchero	Sigma	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000048	Barbabietola da zucchero	Sirio	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000007	Barbabietola da zucchero	Tau	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002664	Barbabietola da zucchero	Vanto	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003147	Bromo	Cabro	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002781	Colza	Cobalt	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000051	Colza	Evita	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000056	Colza	Fabiola	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002758	Colza	Kreta	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
003217	Cotone	Soft	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003218	Cotone	Siokra	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000116	Dattile	Currie	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000114	Erba medica	4 Cascine	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000410	Erba medica	Beda	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003194	Erba medica	Gea	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000130	Erba medica	Profit	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003148	Facelia	Facita	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000122	Festuca arundinacea	Lara	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

003222	Festuca arundinacea	Titan	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003174	Festuca rossa	Victory	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003176	Fienarola dei prati	Huntsville	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003175	Fienarola dei prati	Monique	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000107	Fleolo	Kaba	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002740	Frumento tenero	Festa	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000091	Frumento tenero	Francia	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000105	Frumento tenero	Genio	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002741	Frumento tenero	Libra	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
001232	Frumento tenero	Manital	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000092	Frumento tenero	Mol	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000104	Frumento tenero	Pascal	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000094	Frumento tenero	Stroika	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002753	Frumento tenero	Taylor	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002742	Frumento tenero	Veda	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002743	Frumento tenero	Zena	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000075	Frumento duro	Balsamo	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002271	Frumento duro	Brindur	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002270	Frumento duro	Cosmodur	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000078	Frumento duro	Doral	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002724	Frumento duro	Fauno	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002732	Frumento duro	Fenix	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002733	Frumento duro	Flavio	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000079	Frumento duro	Gianni	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002725	Frumento duro	Ixos	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000072	Frumento duro	Lemares	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
003207	Frumento duro	Parsifal	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002736	Frumento duro	Radioso	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000076	Frumento duro	Zenit	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002712	Ginestrino	Baco	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003250	Ginestrino	Frilo	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002775	Girasole	Carlos	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003444	Girasole	Goleador	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002771	Girasole	Kristal	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002684	Girasole	Oscar	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002777	Girasole	Platon	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

002779	Girasole	Presto	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002776	Girasole	Ritmo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002695	Girasole	Tilt	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002687	Girasole	Trisun 852	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002688	Girasole	Trisun 853	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002847	Loglio perenne	Athena	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000083	Loglio perenne	Sun	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002703	Lupinella	Zeus	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002513	Mais	Agribest	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002046	Mais	Arizona	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002518	Mais	Boyero	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002375	Mais	Calisto	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002054	Mais	Centauro	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002322	Mais	Corido	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002326	Mais	Costanza	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002327	Mais	Covadi	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002060	Mais	Dea	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
001589	Mais	Hibisco	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002341	Mais	Kimera	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002345	Mais	Laura	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002382	Mais	Lenny	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001640	Mais	Lorena	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002377	Mais	Silverio	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002383	Mais	Tommy	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002384	Mais	Willy	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002751	Orzo distico	Digersano	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002748	Orzo distico	Kelibia	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003243	Orzo polistico	Canoro	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000659	Orzo polistico	Etrusco	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003242	Orzo polistico	Salus	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003244	Orzo polistico	Sonora	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002716	Riso	Elvo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003247	Riso	Thaibonnet	31.01.1992	n. 45 del 24.02.1992
002670	Soia	Alda	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002656	Soia	Atlantic	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002683	Soia	Aurora	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

003294	Soia	Condor	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003286	Soia	Krizia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002655	Soia	Pacific	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002721	Soia	Picador	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002899	Sorgo	Ardan	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002898	Sorgo	Argelo	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002900	Sorgo	Arlequin	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002533	Sorgo	DK 34	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002529	Sorgo	Editor	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002528	Sorgo	Favorite	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003253	Sorgo	Nicol	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003252	Sorgo	Sofra	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002534	Sorgo	Taxus	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003255	Sorgo x erba sudanese	King 61 DR	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002121	Sorgo x erba sudanese	True	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003251	Sorgo x erba sudanese	Turno	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002118	Sorgo x erba sudanese	Winner (GW 9110F)	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002698	Trifoglio alessandrino	Alex	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002699	Trifoglio alessandrino	Axi	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002700	Trifoglio alessandrino	Karalis	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002708	Trifoglio incarnato	Diogene	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002709	Trifoglio incarnato	Edipo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000131	Trifoglio incarnato	Red	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002701	Trifoglio persico	Gorby	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000119	Trifoglio persico	Kyambro	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

Art. 2.

A norma dell'art. 17 *bis*, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	Gazzetta Ufficiale
002723	Barbabietola da zucchero	Astro	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000160	Barbabietola da zucchero	Bullion	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
003262	Barbabietola da zucchero	Dear	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003265	Barbabietola da zucchero	Larice	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000053	Colza	Cathy	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002730	Colza	Fulgol	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002729	Colza	Prestol	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000049	Colza	Tanto	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
003216	Cotone	Bianca	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003220	Cotone	Catania	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003219	Cotone	Palermo	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002710	Dattile	Brenta	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002711	Dattile	Kara	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003192	Erba medica	Mede	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000133	Erba medica	Serena	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003149	Facelia	Stala	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000111	Festuca arundinacea	Astico	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000342	Festuca arundinacea	Sibilla	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002731	Frumento duro	Adige	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000071	Frumento duro	Agridur	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
001228	Frumento duro	Aldura	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002267	Frumento duro	Fenice	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000074	Frumento duro	Granizo	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002734	Frumento duro	Marmilla	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002735	Frumento duro	Nudura	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000073	Frumento duro	Peres	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
001330	Frumento duro	Procace	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
001333	Frumento duro	Rodeo	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000103	Frumento tenero	Artù	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002739	Frumento tenero	Calodine	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003206	Frumento tenero	Drava	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
001226	Frumento tenero	Leopardo	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002770	Girasole	Agsun 5640	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002778	Girasole	Ares	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

002767	Girasole	Bambo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002685	Girasole	Beta	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002763	Girasole	Cisa	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002764	Girasole	Colibri	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003445	Girasole	Dalia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002689	Girasole	Delta	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002765	Girasole	Doll – DK 3880	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002693	Girasole	Isandro	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002691	Girasole	Isidor	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002692	Girasole	Isolde	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002694	Girasole	Isoleic	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002686	Girasole	Massimo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003443	Girasole	Samba	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003442	Girasole	Solprima	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002760	Girasole	Sombrero	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002766	Girasole	Sprint – DK 3800	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002761	Girasole	Triana	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002762	Girasole	Turbosol	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002690	Girasole	Vittorio	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003178	Loglio ibrido	Agata	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000115	Loglio perenne	Chantal	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000120	Loglio perenne	Joy	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000127	Loglio perenne	Pimpernel	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002464	Mais	Alcantara	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002465	Mais	Alife	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002372	Mais	Aliprimo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002373	Mais	Aliviso	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002365	Mais	Anis	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002319	Mais	Ardilan	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002315	Mais	Axonis	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002260	Mais	Biferno	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001421	Mais	Bigger	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002387	Mais	Carmil	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002380	Mais	Cervia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002381	Mais	Classe	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002320	Mais	Corege	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

002323	Mais	Corki	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002324	Mais	Corlutin	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002325	Mais	Cormiga	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002328	Mais	Debby	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002331	Mais	Edith	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002333	Mais	Fender	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002389	Mais	Force	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001569	Mais	Ghibli	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002339	Mais	Glen	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002516	Mais	Julie hoc	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002342	Mais	Kelly	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002388	Mais	Kevin	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002371	Mais	Lander	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001634	Mais	Livenza (wx)	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002346	Mais	Lorely	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002363	Mais	Manelis	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002385	Mais	Mount	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002466	Mais	Natisone	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002351	Mais	Norton	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002370	Mais	Olmo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002514	Mais	Pitt	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001733	Mais	Pol	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002354	Mais	Quasar	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002517	Mais	Red	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002467	Mais	Sacile	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001788	Mais	Scirocco	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002512	Mais	Sisto	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001810	Mais	Smederevo	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002368	Mais	Starix	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002358	Mais	Stephy	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002362	Mais	Talantis	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001848	Mais	Topola	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002364	Mais	Verdis	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
001867	Mais	Vitrex	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000062	Orzo distico	24 Maggio	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
003232	Orzo distico	Angora	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992

000060	Orzo distico	Bacco	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000068	Orzo distico	Dorabel	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000067	Orzo distico	Doriano	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
003234	Orzo distico	Grit	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002747	Orzo distico	Lombard	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000670	Orzo polistico	Mirco	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
000135	Patata	Carlita	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003155	Patata	Docent	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002746	Patata	Felsina	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000139	Patata	Gina	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003156	Patata	Mirakel	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003154	Patata	Nikita	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000136	Patata	Novita	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000140	Patata	Romina	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000141	Patata	Salenta	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
003153	Patata	Tango	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002745	Patata	Vital	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000137	Patata	Windsor	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
002707	Pisello da foraggio	Belman	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003293	Soia	Adularia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002662	Soia	Alesia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002680	Soia	Anco	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003290	Soia	Angie	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003288	Soia	Atomica	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002671	Soia	Beda	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002660	Soia	Bolivia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002673	Soia	Contender	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002663	Soia	Costarica	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002657	Soia	Daniela	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002676	Soia	Forcing	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002658	Soia	Fulgida	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002659	Soia	Gallia	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003285	Soia	Gini	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002672	Soia	Kure	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002654	Soia	Mandy	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003282	Soia	Nina	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992

002678	Soia	Noble	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002661	Soia	Panama	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002679	Soia	Rambo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002674	Soia	Roll	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002675	Soia	Shirley	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002681	Soia	Silo	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003287	Soia	Silver	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003291	Soia	Tiziana	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003283	Soia	Trait	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003284	Soia	Trendy	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003289	Soia	Varta	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002677	Soia	Zoom	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002119	Sorgo x erba sudanese	Imperial	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002122	Sorgo x erba sudanese	Monarch V	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002525	Sorgo	Cardus	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002532	Sorgo	Misa	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002916	Sorgo	Nutrigrass	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003254	Sorgo	Procarta	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002537	Sorgo	Proton	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992
002524	Sorgo	Prunus	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002531	Sorgo	Sentino	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002715	Sorgo	Sugar FS5	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002523	Sorgo	Team	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
003227	Triticale	Cume	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992
000536	Veccia comune	Bernina	05.10.1991	n. 45 del 24.02.1992

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)* del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2005.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
002114	Barbabietola da zucchero	Presto	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000110	Erba medica	Anna	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002539	Erba medica	Bluegreen	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002538	Erba medica	Goldgreen	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000126	Erba medica	Padus	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000077	Frumento duro	Cirillo	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
000096	Frumento tenero	Mieti	14.11.1992	n. 289 del 09.12.1992
002317	Mais	Acoval	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
000106	Pisello da foraggio	Claudius	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002115	Sorgo x erba sudanese	Speedfeed	20.03.1992	n. 106 del 08.05.1992
002744	Triticale	Antares	10.04.1992	n. 107 del 09.05.1992

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04920

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria nella regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 20 novembre 2002 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze

della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Reggio Calabria:

tromba d'aria del 20 novembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)*, nel territorio dei comuni di Ardore, Bovalino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04775

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria nella regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 16 novembre 2002 nella provincia di Belluno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Belluno:

tromba d'aria del 16 novembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Livinallongo del Col di Lana, Zoldo Alto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04776

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca e Massa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria nella regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate e piogge alluvionali 21 settembre 2002 nella provincia di Arezzo;

piogge alluvionali 23 settembre 2002 nelle province di Massa e Lucca;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2002 al 1° novembre 2002 nella provincia di Grosseto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Arezzo:

grandinate del 21 settembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio del comune di Bucine;

piogge alluvionali del 21 settembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Bucine, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino;

Grosseto:

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2002 al 1° novembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Civitella Paganico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Roccastrada;

Lucca:

piogge alluvionali del 23 settembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio;

Massa:

piogge alluvionali del 23 settembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio del comune di Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04777

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria nella regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Avellino:

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Calabritto, Caposele, Senerchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04778

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 27 dicembre 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 dicembre 2002;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio produttori Fontina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di novanta giorni a far data dal 14 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04844

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità — Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 7 dicembre 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 7 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2107/99 del 24 ottobre 1999, già prorogata con decreto 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 7 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04845

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 16 aprile 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04846

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Marknspeck» oppure «Südtiroler Speck».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 16 aprile 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62106;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e con regolamento CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 la denominazione di cui trattasi in lingua tedesca, già prorogata con decreti 6 settembre 2002 e 2 dicembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04847

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 febbraio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati del mondo di sci nordico, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal

1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato ai campionati del mondo di sci nordico;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati del mondo di sci nordico, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tremilioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Vignetta: raffigura due sciatori stilizzati, rappresentativi rispettivamente dello sci di fondo e del salto dal trampolino che, con la combinata nordica, costituiscono le tre specialità dei campionati del mondo di sci nordico che si svolgono in Val di Fiemme dal 18 febbraio al 1º marzo 2003. Completano il francobollo le leggende «CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI NORDICO», «TRENTINO» E «VAL DI FIEMME», la scritta «ITALIA» ed il valore di «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A04909

DECRETO 27 febbraio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati mondiali di ciclocross, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato ai Campionati mondiali di ciclocross;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, n francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati mondiali di ciclocross, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tremilioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Vignetta: raffigura un atleta di ciclocross che porta sulle spalle la sua bicicletta, a rappresentare la specifica disciplina sportiva; in basso a sinistra è riprodotto il logo dei campionati mondiali di ciclocross che si svolgono a Monopoli il 2 e 3 febbraio 2003. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI MONDIALI DI CICLOCROSS», la scritta «ITALIA» ed il valore di «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A04910

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2003.

Estensione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'Autorità portuale di Civitavecchia;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia, è estesa al porto di Fiumicino;

Vista la richiesta del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia formulata con nota n. 1917 del 28 febbraio 2003 intesa ad ottenere l'estensione dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Gaeta, nell'ottica dello sviluppo dei traffici ed ai fini del raggiungimento della miglior sinergia operativa tra gli scali del Lazio;

Visto il protocollo d'intesa trasmesso con la succitata richiesta tra la regione Lazio, la provincia di Roma, la provincia di Latina, il comune di Gaeta, il comune di Civitavecchia e l'Autorità portuale di Civitavecchia per l'ampliamento del network portuale laziale attraverso l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Gaeta;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Gaeta al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso attraverso la realizzazione di infrastrutture portuali, la crescita dei livelli occupazionali e lo sviluppo dei traffici;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia è estesa al porto di Gaeta.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale è costituita dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese tra gli estremi individuati, sulla linea di costa, dai punti di coordinate nord 4562993,29 - est 2401846,75 e nord 4566845,95 - est 2400894,26 nonché dagli antistanti specchi acquei delimitati dai suddetti estremi e dal punto di coordinate nord 4563181,15 - est 2402228,14.

Roma, 27 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A04913

DECRETO 4 aprile 2003.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2003, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti. (C.E.M.T.).

IL DIRETTORE
DELL'EX UNITÀ OPERATIVA
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE - A.P.C. 3

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante «Disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2002, recante «Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002;

Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei Ministri Cemt a Praga il 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei trasporti stradali;

Visto il documento CEMT/CM(2001)7/FINAL contenente l'accordo adottato a Lisbona il 29-30 maggio 2001, sulla evoluzione del contingente per il 2002;

Visto il documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per l'uso delle autorizzazioni CEMT» approvata dal Consiglio dei Ministri Cemt a Lisbona il 29-30 maggio 2001;

Visto il documento CEMT/CS/TR(2002)14 del 7 novembre 2002 contenente la nuova distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2003 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2003 è stato portato a 379 autorizzazioni con un aumento rispetto al 2002 di 57 autorizzazioni, 32 delle quali sono valide anche per l'Austria;

Considerato che, del contingente relativo all'anno 2002, non sono state rinnovate, per il 2003, 48 autorizzazioni (una delle quali è valida Austria), risultano pertanto disponibili complessivamente da distribuire per

graduatoria, 105 autorizzazioni così ripartite a seconda delle rispettive limitazioni risultanti dalla nota CEMT di attribuzione del contingente 2003 all'Italia:

33 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

2 non valide in Austria, utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

32 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

38 non valide in Austria e Grecia ed utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le imprese concorrenti, per essere ammesse alla graduatoria, devono totalizzare almeno 150 punti;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi del comma 1-*quater* dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere già titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello stesso tipo;

b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;

c) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia,

e che le autorizzazioni che dovessero residuare vengono assegnate in aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 1-*quinquies* del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni CEMT «non valide Austria» vengono assegnate in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro a partire dalla prima classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4 giri,

e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere più conto del divisore;

Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 166 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2003, per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, 105 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono così ripartite:

33 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

2 non valide in Austria, utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

32 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

38 non valide in Austria e Grecia ed utilizzabili almeno con veicolo «euro tre».

Art. 3.

Le 33 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei requisiti prescritti dal comma 1-*quater* dell'art. 3 del D.D. 7 aprile 2000 così come modificato dal D.D. 18 giugno 2002 e che appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera D) secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore: LOBINA

ALLEGATO

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2003 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL D.D. 7/4/2000, COSI' COME MODIFICATA DAL D.D. 18/6/2002.

	DATI IMPRESA				
Pos.	Nome	Sede	Albo	Punteggio	Titolare di (*)
1	CANIL F.lli S.p.A.	Bessica di Loria (TV)	TV2652788Y	3267,0	Ep-CEMT/A
2	GALASSINI F.LLI S.r.l.	Vignola (MO)	MO4102802Z	1788,7	Ep-CEMT/A
3	SAMOGIN PIETRO UGO S.r.l.	Susegana (TV)	TV2656860Y	1279,2	Ep-CEMT/A
4	S.T.E.N. S.a.s. Di Lucietto Giovanni & C.	Galliera Veneta (PD)	PD2450778D	980,9	Ep-CEMT/A
5	B.F.C. Aut.ti S.p.A.	Onara di Tombolo (PD)	PD2453834V	892,3	Ep-CEMT/A
6	VIEZZER EGIDIO	Susegana-Fraz.Colfosco (TV)	TV2651351Y	759,2	Ep-CEMT/A
7	CROSINA S.n.c.	Tiarno di Sotto (TN)	TN2052769Y	753,4	Ep
8	SAMOGIN VALTER	Colfosco (TV)	TV2650502U	655,2	Ep-CEMT/A
9	CERANTOLA di Cerantola F. & C. S.n.c.	Castelfranco Veneto (TV)	TV2654081H	634,5	Ep-CEMT/A
10	RUTILLI ADOLFO Aut.ti S.r.l.	Castellucchio (MN)	MN1652759W	633,9	Ep
11	BRUGIONI S.r.l.	Fiumalbo (MO)	MO4105808A	608,0	Ep-CEMT/A
12	CECCONI SPA	AREZZO	AR4752567E	600,7	CEMT/A-H
13	EAST LINE S.r.l. UNIPERSONALE	Ponte della Priula (TV)	TV2653352T	585,4	Ep
14	S.A.D.I. S.n.c. di Sandrini Vittorio Angelo & C.	Ponte di Legno (BS)	BS1300677V	582,7	Ep-CEMT/A
15	FRIGO LUCIANO	Portogruaro (VE)	VE2251092C	565,8	Ep-CEMT/A
16	LUCA TRASPORTI S.a.s.	TRIESTE	TS3101455A	544,8	Ep
17	VITALI R. & C. S.n.c.	Calvisano (BS)	BS1302451H	434,5	CEMT/A
18	CUNJA R. EREDI S.r.l.	Monrupino (TS)	TS3101443E	434,5	Ep
19	POLESE GIANFRANCO	TREVISO	TV2651999K	426,6	H
20	C.A.L. S.a.s. Di Pegorin Miriam & C.	S.Martino di Lupari (PD)	PD2450948Y	408,0	Ep
21	VIEZZER E. CASA SPED. SRL	S. Vendemiano (TV)	TV2655048Y	402,6	Ep
22	MASOTTI S.r.l.	Tavagnacco (UD)	UD3252334R	395,4	Ep-CEMT/A
23	DE LUCA G. & F. S.r.l.	San Fior (TV)	TV2657523B	387,8	Ep
24	LITTORIA S.r.l.	Borgo S. Michele (LT)	LT6203834S	377,8	Ep
25	AVOGARO RENZO S.a.s.	Colognola ai Colli (VR)	VR2805724B	370,4	Ep-CEMT/A
26	COMUZZI & SBAIZ Trasporti S.r.l.	Varmo (UD)	UD3252947Q	363,8	Ep
27	FABRIS LUCIANO & C. S.n.c.	Tombolo (PD)	PD2455318R	350,5	Ep
28	BURELLO ANGELO Trasporti	Attimis (UD)	UD3250765B	347,0	Ep
29	MARCON S.r.l.	Castelfranco Veneto (TV)	TV2655865Q	342,9	Ep
30	GIANESINI ERMINIO S.r.l.	GORIZIA	GO3150263W	328,0	Ep
31	GIRELLI GIACOMO S.r.l.	Bussolengo (VR)	VR2805589D	321,9	CEMT/A
32	MICLAUSIG EZIO	Savogna d'Isonzo (GO)	GO3150642S	316,8	Ep
33	FABRIS S.n.c. di Fabris Mauro & C.	Tombolo (PD)	PD2455240X	314,5	Ep
34	TADIC S.r.l.	Savogna d'Isonzo (GO)	GO3150845N	312,2	//
35	ALPETRANS S.r.l.	Marostica (VI)	VI2953326G	307,2	Ep-CEMT/A
36	PINTARELLI MARCO Autotrasporti	Pergine Valsugana (TN)	TN2052235H	302,8	Ep
37	FAGIOLI S.p.A.	S. Ilario d'Enza (RE)	RE4502860K	299,7	Ep

(*)
Ecopunti=Ep
CEMT valida Austria=CEMT/A
Assegnazione Rep. Ceca=CZ
Assegnazione Rep.Slovacca=SK
Assegnazione Polonia=PL
Assegnazione Ungheria=H
Assegnazione Bielorussia=BY

	DATI IMPRESA				
Pos.	Nome	Sede	Albo	Punteggio	Titolare di (*)
38	CAPONI CARLO	Bettona (PG)	PG5601843D	295,9	Ep
39	BAGGIO G. & P. F.LLI S.n.c.	Castello di Godego (TV)	TV2650061U	289,1	Ep
40	RIBONI S.r.l.	Meina (NO)	NO0651801R	288,8	Ep-CEMT/A
41	INTERBARTOLO GIUSTINO S.r.l.	GORIZIA	GO3150382N	286,1	H
42	ZARATTINI VITTORIO	Giacciano con Baruchella (RO)	RO2601590K	282,8	Ep
43	STAR CHEMICAL LOGISTIC S.p.A.	Rozzano (MI)	MI0879247X	278,1	Ep-CEMT/A
44	FERCAM S.p.A.	BOLZANO	BZ2150302Z	272,1	Ep-CEMT/A
45	TRASPORTI 28 S.r.l.	Tombolo (PD)	PD2453667M	270,3	Ep-CEMT/A
46	NOLIROSS di Rossi Claudio & C. S.n.c.	Vignola (MO)	MO4106076X	266,8	Ep
47	SALVIOLI ADRIANO	Spello (PG)	PG5604261Q	258,4	H
48	BURELLO Trasporti S.R.L.	GORIZIA	GO3151046D	257,0	Ep
49	FRAIOLI LUIGI	Colfelice (FR)	FR6100181Y	247,7	Ep
50	CASE RENATO	Taibon Agordino (BL)	BL2400173M	242,8	Ep
51	LUCA NELLO S.r.l.	Cimadolmo (TV)	TV2657102N	240,0	Ep
52	COSSUTTA S.n..c di Walter Cossutta & C.	Monrupino (TS)	TS3101546D	231,7	//
53	GRUARIN SIMONE	Sesto al Reghena (PN)	PN3201303Y	226,5	Ep
54	SIEVE LEONIDA S.r.l.	S. Martino di Lupari (PD)	PD2456312C	224,7	Ep
55	ZANIN S.n.c.	Riese Pio X (TV)	TV2653012A	219,0	Ep
56	SEKULIC LJUBKO	Castelmella (BS)	BS1305785B	212,0	Ep
57	CORSI S.p.A.	VERONA	VR2807231F	202,4	Ep
58	TRANSALPI SNC	Cimadolmo (TV)	TV2653293R	197,8	Ep-CEMT/A
59	LANZONI ROBERTO	Codigoro (FE)	FE3853911J	189,9	Ep
60	REJASPED SRL	GORIZIA	GO3150882C	187,7	//
61	NALETTO S.r.l.	Poiana Maggiore (VI)	VI2957401H	187,4	Ep
62	COINTRA TRANSPORT & TRADE SRL	Duino Aurisina (TS)	TS3102116X	173,8	//
63	F.M. International e C. S.n.c. Di Micheli Luigi e C.	Berzo San Fermo (BG)	BG1155339B	166,4	Ep
64	PROFANTER MANFRED S.p.A.	Vandoies (BZ)	BZ2152258S	161,4	Ep-CEMT/A
65	CAPPIO BACCANETTO CLAUDIO & C. S.n.c.	S. Giusto C.se (TO)	TO0063794B	161,0	Ep
66	EREDI DI LUCA GINO di Stefano Luca & C. S.n.c.	Cimadolmo (TV)	TV2653470W	156,7	Ep

(*)
Ecopunti=Ep
CEMT valida Austria=CEMT/A
Assegnazione Rep. Ceca=CZ
Assegnazione Rep.Slovacca=SK
Assegnazione Polonia=PL
Assegnazione Ungheria=H
Assegnazione Bielorussia=BY

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO DI 150 PUNTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 PUNTO 2), DEL D.D. 7/4/2000, COSI' COME MODIFICATO DAL D.D. 18/6/2002.

	DATI IMPRESA			
Pos.	Nome	Sede	Albo	Punteggio
1	ADAMI Aut.ti S.p.A.	Arbizzano di Negrar (VR)	VR2804308S	70,9
2	ALDRIGHETTI GIANNI	Lavis (TN)	TN2052141B	18,8
3	ANSELMI MARCO & C. S.n.c.	Badia Calavena (VR)	VR2805826S	59,2
4	ANTONELLO S.r.l.	S.Martino di Lupari (PD)	PD2455485S	142,0
5	ANTONINI E FARAONI SNC	ROMA	RM5813119M	97,0
6	ARCESE TRASPORTI S.p.A.	Arco (TN)	TN2050770F	97,7
7	AUER ANTON	Falzes (BZ)	BZ2151619K	0,3
8	AUKENTHALER CHRISTINE	Vipiteno (BZ)	BZ2150791K	117,6
9	AUTOTIR S.n.c di Treppo Giuseppe	Tarcento (UD)	UD3253095F	19,3
10	AVONTRANS S.r.l.	Oderzo (TV)	TV2657291K	68,0
11	B.T.C. CUNJA S.r.l.	Savogna d'Isonzo (GO)	GO3150827C	24,3
12	BALLARINI DINO S.n.c.	Valeggio sul Mincio (VR)	VR2805966E	44,9
13	BERNARDINI S.r.l.	TERNI	TR5751487X	44,9
14	BIANCHINI ANTONIO & C. S.n.c.	Trestina (PG)	PG5604448L	88,7
15	BIANCHINI GIUSEPPE	Città di Castello (PG)	PG5602341N	53,1
16	CANAPANA' S.r.l.	Pontecorvo (FR)	FR6103709Q	67,0
17	CASALE RENATO S.p.A.	Canale (CN)	CN0504146C	123,4
18	CECCO S.r.l.	Palazzolo di Sona (VR)	VR2806940R	132,8
19	CEM TIR ITALIANA S.r.l.	GORIZIA	GO3151017Y	147,1
20	CERNAZ MARIO	TRIESTE	TS3100466Q	92,0
21	CICERO GIUSEPPE	PRATO (PO)	FI4605585W	50,9
22	CONTI SANDRO	Città di Castello (PG)	PG5604352K	39,8
23	COSSUTTA FEDERICO S.n.c di Cossutta Nadia & C.	Monrupino (TS)	TS3101450R	122,0
24	DEL FABBRO VITTORINO	Manzano (UD)	UD3250474Y	40,4
25	D'EUSTACHIO S.r.l.	Roseto degli Abbruzzi (TE)	TE6551330B	7,3
26	DO.BA.S.r.l.	VENEZIA	VE2255584A	82,3
27	DUEPI S.r.l.	TREVISO	TV2657108U	48,9
28	ENEA S.r.l.	Anagni (FR)	FR6103962V	20,5
29	EREDI RAMON S.a.s.di Ramon Italo & C.	TRIESTE	TS3101608U	89,1
30	EST SERVICE S.r.l.	GORIZIA	GO3151086W	42,6
31	EUROCAR S.r.l.	TRIESTE	TS3100207V	125,3
32	FILIPPIN F.LLI S.n.c.	Asolo (TV)	TV2650388H	128,3
33	GALASSINI TRANS S.r.l.	Riva del Garda (TN)	TN2052331H	1,6
34	GANDOLFO SRL	GORIZIA	GO3150875L	124,1
35	GERMANETTI F.LLI S.p.A.	Bra (CN)	CN0500029J	29,7
36	GIA.TRA. Gianesini Trasporti S.r.l.	GORIZIA	GO3150561R	107,8
37	GIGLIO S.r.l.	GORIZIA	GO3150585A	21,0
38	GOTTARDI S.r.l.	VERONA	VR2803343K	83,0
39	ITAL JUNGO di Bonini G. & C. S.n.c.	Nogara (VR)	VR2805717C	73,9
40	KOLHAUPT KLAUS	Castelbello Ciardes (BZ)	BZ2151559P	14,6

	DATI IMPRESA			
Pos.	Nome	Sede	Albo	Punteggio
41	LA TRANSARETINA S.r.l.	AREZZO	AR4752162G	87,6
42	MANFREDA GIOVANNI e Figli S.a.s.	S. Pietro al Natisone (UD)	UD3250615V	40,7
43	MARION REMO	Mareno di Piave (TV)	TV2652535A	21,7
44	MERCURI MAURO	Loreto (AN)	AN5301413G	83,3
45	MONGIELLO TOMMASO	Cocconato (AT)	AT0450541L	70,7
46	PADOVAN F.LLI SNC	San Vendemiano (TV)	TV2650775C	122,4
47	PASINOTTI FABRIZIO	Vigano S. Martino (BG)	BG1153347H	55,2
48	PAVANELLO MARIA ROSA	Morgano (TV)	TV2654629S	123,4
49	PIGLIACELLI SPA	Veroli (FR)	FR6100023U	26,4
50	PISCITELLI ENZO	RAVENNA	RA4402864W	57,3
51	QUICK S.r.l.	Susegana (TV)	TV2655956K	1,6
52	RADI GIORGIO	Mondavio (PS)	PS5501068M	5,1
53	RAGUSA MAURIZIO	GORIZIA	GO3150685N	121,6
54	RAMBELLI PIETRO	Alfonsine (RA)	RA4404163Z	19,5
55	RAMON ITALO	Eraclea (VE)	VE2250455X	43,9
56	RE.MA S.n.c.	ASCOLI PICENO	AP5402236D	56,1
57	RONCOLATO S.r.l.	Montecchia di Crosara (VR)	VR2807034V	104,9
58	RUBESSA GUERRINO	PORDENONE	PN3200234V	71,4
59	RUTILLI RONDINA TRANS S.r.l.	Marcaria-Fr.S.Michele (MN)	MN1653431X	0,4
60	SAR TRASPORTI S.p.A.	FROSINONE	FR6103615Z	83,4
61	SE.TRA.S. S.r.l.	Narni Scalo (TR)	TR5750808U	130,6
62	SI.TRA S.r.l.	Modugno (BA)	BA7459642S	0,3
63	SIT TRASPORTI S.n.c.	Tombolo (PD)	PD2454378U	28,5
64	SIVO FRANCO	Vigasio (VR)	VR2806959Q	34,3
65	SPAGNOLO GIANNI	Crespino (RO)	RO2601144P	57,3
66	STANO LORENZO	Santeramo in Colle (BA)	BA7458086G	1,7
67	SVAT S.r.l.	Tombolo (PD)	PD2450006L	106,4
68	TOGNELA & POMATTI S.n.c.	Villa di Tirano (SO)	SO1850944G	71,7
69	ZOTTICH SILVANO	TRIESTE	TS3100331Q	120,2

B) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART.2-COMMA 2 DEL D.D. 7/4/2000, COSI' COME MODIFICATO DAL D.D. 18/6/2002:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) BAUCHMANN S.N.C.	VALLE DI CASIES (BZ)	BZ2152296H
2) BUZZATTI S.R.L.	SEDICO (BL)	BL2401287D
3) D'AGOSTINO SANTO	FELTRE (BL)	BL2400667U
4) ERLACHER S.A.S.	VARNA (BZ)	BZ2153039B
5) FREI ALBERT	TESIMO (BZ)	BZ2150427E
6) KONIGSRAINER ALOIS	S.MARTINO IN PASSIRIA (BZ)	BZ2152002E
7) LANARI S.R.L.	NARNI SCALO (TR)	TR5750003Q
8) OBRIST & ANDERGASSEN SRL	BOLZANO	BZ2150300B
9) SMET S.R.L.	SALERNO	SA7100624K
10) SPA TRASPORTI 2 S.R.L.	ANAGNI (FR)	FR6102798G
11) TIPES S.P.A.	OLGIATE MOLGORA (LC)	CO1452315X
12) TRIANGOLO TRANS S.N.C.	MANZANO (UD)	UD3253082A
13) ZAMBON S.R.L.	SARENTINO (BZ)	BZ2152052F

C) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2002 AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA B), D.D. 7/4/2000 COSI' COME MODIFICATO DAL D.D. 18/6/2002:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) AUTA MAROCCHI LOG. S.R.L.	GORIZIA	GO3150892E
2) AUTA MAROCCHI S.P.A.	TRIESTE	TS3101379V
3) BERTANI S.P.A.	CASTIGLIONE S/RE (MN)	MN1651018A
4) BURNELLI S.R.L.	BOLOGNA	BO3709276U
5) CORSI FRANCESCO	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	VR2800933C
6) MACELLARI ROSSANO	S.MARIA D. ANGELI (PG)	PG5602404F
7) MARCHESIN DONATO	OLMI S. BIAGIO (TV)	TV2652547N
8) MUTTI S.P.A.	PODENZANO (PC)	PC4362889B
9) P.G.M. WAY S.R.L.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	TV2655829L
10) PE.TRA S.R.L.	NEMBRO (BG)	BG1155172U
11) PECILE S.P.A.	FAGAGNA (UD)	UD3250739H
12) RUFFO GIORGIO S.R.L.	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	VR2804472E
13) SORGATO DINO	S.ANGELO DI PIOVE (PD)	PD2453216H
14) WINKLER MATTIA S.P.A.	GORIZIA	GO3150534E

D) PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' VEICOLI DELLA CATEGORIA "EURO 2", AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA A), DEL D.D. 7/4/2000, COSI' COME MODIFICATO DAL D.D. 18/6/2002:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) BALDASSAR S.N.C.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	TV2651093A
2) CAVALLIN L. S.N.C.	BADOERE DI MORGANO (TV)	TV2655175L
3) CUNJA R. EREDI S.N.C.	TRIESTE	TS3100179Y
4) INTERBARTOLO GANDOLFO	GORIZIA	GO3150223N

03A04830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Isclero». (Deliberazione n. 110/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001 ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include - all'allegato 1 - nel sottosistema dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» l'intervento denominato BeneventoCaserta-A1-Grazzanise e variante di Caserta» per un costo complessivo di 1.446,079 meuro;

Vista la nota n. 12723/2002/SC del 28 novembre 2002 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - una relazione istruttoria in ordine all'opera precisata in oggetto, nella quale si propone il finanziamento dei lotti quarto (ex sesto lotto) e quinto (ex quarto lotto) dell'opera stessa a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che la strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Isclero» costituisce una parte del citato collegamento viario «Benevento-Caserta - Autostrada A1 - Caianello - Grazzanise e Variante di Caserta», incluso nella citata delibera n. 121/2001;

che, in particolare, l'intervento proposto riveste particolare importanza ai fini del miglioramento della mobilità di un'area particolarmente interessata da traffici e mira ad assicurare il completamento funzionale della suddetta arteria in direzione Valle Caudina - s.s. 7 Appia» (quarto lotto ex sesto lotto) ed in direzione «Valle di Maddaloni - s.s. 265» (quinto lotto ex quarto lotto;

che sono stati già realizzati i primi tre lotti dell'arteria per uno sviluppo complessivo di km 22+268 e che gli stessi sono aperti al traffico dal 1997;

che i lotti proposti per il finanziamento avranno uno sviluppo, rispettivamente, di km 13 e km 6;

che il quarto lotto è dotato di progettazione esecutiva, aggiornata all'ottobre 2002, e che per lo stesso risultano acquisite tutte le autorizzazioni e/o pareri preordinati alla cantierizzazione dei lavori; mentre relativamente al quinto lotto la progettazione esecutiva è in corso di avanzato aggiornamento in relazione alle intervenute disposizioni normative e alle modificazioni richieste dagli Enti territoriali interessati, sì che la nuova versione dovrebbe essere disponibile entro il mese di dicembre 2002;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo da finanziare per i due lotti è pari a € 61.787.927,90 di cui € 38.704.662,77 per il quarto lotto (ex sesto lotto) e € 23.083.265,13 per il quinto lotto (ex quarto lotto);

Delibera:

1. Alla realizzazione del quarto e quinto lotto della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Isclero» è destinato l'importo di € 61.787.927,90 in termini di volume di investimenti.

L'onere relativo viene imputato sul limite d'impiego quindicennale di 193,90 meuro autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2002: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 5,913 meuro.

L'erogazione della quota di contributo riferibile alla realizzazione del quinto lotto resta subordinata alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente normativa, del progetto esecutivo aggiornato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il predetto Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 209

03A04916

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Collegamento linea Alifana - linea 1 della metropolitana di Napoli (Tratta Aversa centro-Piscinola). (Deliberazione n. 111/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include la metropolitana di Napoli nell'ambito dei sistemi urbani» per un costo complessivo di 3.885,822 meuro e all'allegato 2 prevede adeguamenti e interconnessioni fra reti esistenti al sistema di metropolitana regionale (SMR);

Visto il documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura il «sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli»;

Vista la nota n. 12723/2002/SC del 28 novembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sul «collegamento linea Alifana - linea 1 della metropolitana di Napoli (Aversa-Piscinola) linea C5», proponendo un finanziamento di 90 meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001 riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'intervento relativo alla tratta Piscinola-Aversa centro, individuato come linea C5 Metrò Campania, è parte dell'opera complessiva inserita nel programma di cui alla delibera n. 121/2001 con la denominazione «Metropolitana di Napoli»;

che il suddetto intervento interessa una vasta area ad alta intensità abitativa - comprendente il bacino dell'Agro aversano che, estendendosi verso sud, s'innesta nell'area metropolitana di Napoli e si snoda per km 10,3, toccando i centri abitati di Aversa, Giugliano in Campania, Mugnano-Melito e Piscinola;

che il tronco ferroviario dell'Alifana interscambia con il sistema della mobilità napoletana in corrispondenza dei nodi di Piscinola e di piazza Garibaldi e che, in particolare, l'inserimento dell'ultimo tratto dell'Alifana stessa nell'anello della linea 1 della metropolitana consente l'integrazione tra i due sistemi con notevoli vantaggi per i viaggiatori e per l'esercente, che potrà gestire una flotta omogenea di veicoli con un unico sistema di manutenzione;

che i lavori relativi alle opere civili sono in corso e per la tratta Aversa centro-Giugliano sono completati al 96%, mentre non risultano ancora avviate le opere tecnologiche, dotate comunque di progettazione per adeguamenti agli standards metropolitani;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'intera tratta Aversa centro-Piscinola comporta un costo complessivo di 232,40 meuro;

che i finanziamenti disponibili a carico della legge 16 marzo 1976, n. 86, dei fondi comunitari e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ammontano a 108,60 meuro;

che il fabbisogno finanziario per il completamento dell'opera è di 127,71 meuro e che la proposta di finanziamento per il triennio 2002-2004, anche in relazione al programma pluriennale di attività, è di 90,00 meuro a carico dei fondi della citata legge n. 166/2002;

Delibera:

1. Al progetto «collegamento linea Alifana - linea 1 metropolitana di Napoli (Aversa Piscinola - linea C5», è assegnato, per il triennio 2002-2004, l'importo complessivo di 90 meuro in termini di volume d'investimenti.

L'onere relativo viene imputato sul limite di impegno quindicennale di 193,90 meuro autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2002: la quota annua del contributo non potrà comunque superare l'importo di 8,612 meuro.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il predetto Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 208

03A04917

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 143/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» (A.S. n. 1271-B), approvato definitivamente dal Senato il 20 dicembre 2002, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 28 del disegno di legge finanziaria 2003 (A.C. n. 3200-bis-B), approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 23 dicembre 2002, che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 134, che, fra l'altro, ha istituito, presso questo Comitato, un gruppo di coordinamento per le attività connesse alla predisposizione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP),

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91/2000), con la quale, fra l'altro, è stata prevista l'individuazione di tutti gli investimenti pubblici attraverso un codice identificativo unico (CUP) e sono stati costituiti due gruppi di lavoro per l'attivazione del codice unico di progetto (CUP) e per le attività propedeutiche all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001, con la quale si è dato avvio, in linea con il documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 9 novembre 2000, alla procedura di assegnazione automatica del codice unico di progetto (CUP), prevedendo che detto codice - basato sui dati caratteristici del singolo progetto - sia assegnato con apposita procedura, operante in ambito CIPE, partendo dall'immissione guidata di alcune informazioni di base;

Considerato che con la citata delibera n. 144/2000 è stata avviata anche la fase di realizzazione dell'infrastruttura di base per fornire le informazioni raccolte ed organizzate attraverso l'attribuzione del CUP, in linea con il documento relativo all'architettura del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella predetta seduta del 9 novembre 2000;

Tenuto conto del lavoro svolto e delle linee d'indirizzo definite dall'apposito gruppo di coordinamento, di cui alla propria delibera n. 134/1999, e dell'attività svolta dai gruppi tecnici, di cui alla propria delibera- n. 12/2000 con il coinvolgimento anche delle regioni e degli altri soggetti interessati;

Tenuto conto in particolare degli esiti positivi della fase di messa a punto e di sperimentazione del meccanismo di assegnazione del CUP, come da informativa resa a questo Comitato il 21 dicembre 2001;

Ritenuto di dover disciplinare, ai sensi dell'art. 11 della citata legge «ordinamentale» (A.S. 1271-B), le modalità e le procedure necessarie per consentire l'uso del CUP a partire dal 2003 e per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Considerato che il ristretto tempo disponibile fra l'approvazione della legge «ordinamentale» e l'entrata in funzione del sistema CUP rende necessario utilizzare il primo semestre 2003 per consentire l'effettiva andata a regime di tale sistema e per garantire al contempo un'adeguata attività di informazione per confronti dei soggetti responsabili, nonché il loro accreditamento e l'eventuale delega ai soggetti «concentratori».

Tenuto conto che è in corso di formalizzazione uno specifico accordo fra il servizio centrale di segreteria del CIPE e la Consip S.p.a., relativo in particolare alle dotazioni di hardware e di software ed ai servizi necessari per il funzionamento del sistema CUP, ivi compreso il servizio di help desk;

Acquisito, nella riunione del 19 dicembre 2002, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Art. 1.

Sistema di codice unico di progetto, CUP

1.1. *Obbligatorietà del CUP.*

Ai sensi dell'art. 11, commi l e 2, del disegno di legge recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (A.S. n 1271-B) richiamato in premessa, ogni progetto d'investimento pubblico é dotato di uno specifico «Codice unico di progetto» (CUP), che deve essere richiesto, dai soggetti responsabili di cui al successivo punto 1.4, al sistema operante nell'ambito di questo Comitato, che lo attribuisce in via automatica.

1.2. *Progetti d'investimento da assoggettare al sistema CUP.*

Si considera, ai fini del sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 febbraio 2000, nell'ambito del parere reso sulle «Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999».

La definizione di progetto d'investimento pubblico adottata è descritta nell'allegato (punto A.1), che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3. *Struttura del CUP.*

Come stabilito in sede di approvazione del sistema CUP da parte della Conferenza Stato-regioni nella riunione del 9 novembre 2000 di cui alle premesse e come meglio specificato nell'allegato (punto A.2), il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, articolato su due componenti, alle quali sono associate, a livello concettuale, le seguenti caratteristiche informative:

primo componente: consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi a soggetto richiedente, localizzazione e categoria d'investimento, oltre alla descrizione dell'oggetto progettuale;

secondo componente: consente la caratterizzazione degli aspetti finanziari del progetto, tramite elementi relativi all'anno di finanziamento, al costo complessivo ed al finanziamento pubblico assegnato, nonché all'articolazione di tutte le fonti di cui il progetto si avvale.

1.4. *Soggetti competenti per la richiesta del CUP, soggetti abilitati e procedura di accreditamento*

1.4.1. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'amministrazione, ovvero al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi è l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione degli interventi.

Pertanto, soggetti responsabili della richiesta del CUP risultano:

per i lavori pubblici (ex legge n. 109/1994): le stazioni appaltanti e/o i soggetti aggiudicatori;

per studi, indagini e progettazioni relative a lavori pubblici: l'amministrazione o il soggetto che ne dispone l'esecuzione e a cui spetta la decisione di sostenerne la spesa mediante finanziamento pubblico;

per gli aiuti alle attività produttive, per gli interventi in campo formativo, per i procetti di ricerca e per altri incentivi o forme d'intervento: le amministrazioni cui spetta la titolarità della concessione o della erogazione del finanziamento pubblico.

1.4.2. I soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3), ed hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.

Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto «concentratore») che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema.

1.4.3. Possono altresì interagire con il sistema CUP anche altri soggetti pubblici, al fine di ricevere le informazioni di proprio interesse. A tal fine, la procedura di accreditamento prevede diversi profili di utenza, per consentire ad alcuni soggetti di immettere e di leggere informazioni sul sistema CUP, e ad altri solo di leggere dette informazioni (vedi-allegato, punti A.3.3. ed A.3.4.).

1.5. *Modalità e tempi di registrazione dei progetti di investimento pubblico al sistema CUP.*

1.5.1. Dal 1° gennaio 2003 è operativa la citata procedura di accreditamento al sistema CUP dei soggetti responsabili, di cui al precedente comma 1.4.

Dalla stessa data, i soggetti responsabili possono richiedere la registrazione dei progetti d'investimento pubblico al sistema CUP.

Per i motivi indicati in premessa, l'andata a regime del sistema CUP decorre dal 1° luglio 2003, relativamente ai progetti che comportano un investimento complessivo superiore a € 100.000.

Per i progetti di investimento complessivo fino a € 100.000; l'andata a regime decorre dal 1° gennaio 2004.

1.5.2. La registrazione al sistema CUP dei progetti che comportano un investimento complessivo di importo superiore a € 100.000, in corso al 1° luglio 2003, è obbligatoria:

entro la data della prima richiesta formale di risorse pubbliche o il primo provvedimento di pagamento che utilizzi tali risorse, successivi al 1° luglio 2003;

prima della pubblicazione dei bandi di gara, successivi al 1° luglio 2003, e nelle procedure previste per l'appalto dei lavori;

comunque entro il 31 dicembre 2003.

1.5.3. La registrazione al sistema CUP dei progetti che comportano un investimento complessivo di importo superiore a € 100.000 ed attivati successivamente al 1° luglio 2003 è obbligatoria:

per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

1.5.4. Nell'allegato (punti A.2.2 ed A.2.3), è disciplinata la facoltà dei soggetti responsabili di richiedere ed assegnare CUP provvisori, con solo la prima componente, ai progetti d'investimento pubblico non ancora finanziati.

1.6. *Registrazione dei progetti ad elevata complessità realizzativa: CUP Master*

1.6.1. Nell'ambito del sistema CUP deve essere consentita la riconoscibilità dei progetti con un livello di complessità realizzativa tale da prevederne l'esecuzione mediante una serie di progetti distinti, ma integrati sotto il profilo logico funzionale o temporale; pertanto, nel caso d'interventi che risultino attuati secondo articolazioni progettuali distinte, funzionalmente o temporalmente, le amministrazioni, all'atto della richiesta dei CUP per ciascuna delle suddette articolazioni, registrano riferimento al CUP relativo alla prima articolazione inserita nel sistema CUP: tale CUP di riferimento assume la definizione di CUP Master del progetto globale.

In tal modo, dato che i CUP dei singoli progetti attuativi fanno riferimento ad un unico CUP Master, il sistema CUP consente la riconducibilità di tale serie di progetti al suddetto progetto complesso, e quindi la sommabilità, specie sotto il profilo della spese e dei finanziamenti, delle informazioni relative ai progetti attuativi.

1.6.2. Il CUP Master risulta coincidente con il codice del progetto che avvia la fase realizzativa dello schema progettuale globale: pertanto il CUP Master è di norma assegnato, come CUP definitivo, al primo fra i progetti integrati che consegue un finanziamento pubbhco cui è possibile il connettere tutti i successivi progetti afferenti lo stesso schema progettuale globale.

1.6.3. I criteri ed i casi di utilizzazione del CUP Master sono descritti nell'allegato (punto A.4.).

1.7. *Istituzione della struttura di supporto al sistema CUP.*

1.7.1. Per l'ulteriore sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e del CUP il servizio centrale di segreteria del CIPE provvede, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera, ad attivare un apposito gruppo tecnico di coordinamento, nel quale saranno rappresentati i nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali e gli uffici di statistica regionale *ex lege* n. 144/1999, gli enti locali, l'osservatorio per i lavori pubblici; gli altri soggetti interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare, per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato;

Al fine di assicurare la necessaria assistenza alla gestione del sistema CUP, il predetto servizio organizzerà altresì, entro lo stesso termine, un'idonea struttura con il compito di supportare i soggetti abilitati e l'help desk del sistema, in particolare per i problemi connessi alla fase d'introduzione del CUP ed alle connesse attività di informazione nei confronti dei soggetti responsabili.

1.7.2. Al fine di consentire la necessaria tempestività della risposta ai quesiti che le saranno posti dagli utenti, la suddetta struttura potrà avvalersi di una rete di funzionari di riferimento, i cui componenti saranno tempestivamente individuati dal servizio centrale di segreteria del CIPE, in base alle designazioni da richiedere, con riferimento alle diverse tipologie d'investimento pubblico, alle amministrazioni ed agli altri enti interessati.

1.7.3. La suddetta struttura riferirà, con periodicità semestrale, al servizio sopra richiamato, facendosi carico anche di eventuali proposte di aggiornamento, e comunque di evoluzione del sistema CUP.

Art. 2.

Ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP

Entro il 30 settembre 2003 questo Comitato approverà, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, la proposta concernente l'ulteriore sviluppo del sistema di «monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l'alimentazione della connessa banca dati operante nell'ambito del Comitato, tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui al precedente punto 1.7.1.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 212

ALLEGATO

A.1. *Progetti d'investimento pubblico da assoggettare al sistema CUP.*

A.1.1. Come richiamato al 1.2. del deliberato, si recepisce, ai fini del sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 10 febbraio 2000, nell'ambito del parere reso sulle «Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999».

Pertanto saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n. 109/1994; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.

A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e regioni o province autonome o comuni, o fra Stato, regioni, province e comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.

A.2. *Descrizione del CUP e delle sue due componenti*

A.2.1. Come accennato al comma 1.3., il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, ed è articolato su due componenti, alle quali sono associate, a livello concettuale, le seguenti caratteristiche informative:

primo componente: consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi al soggetto richiedente, alla localizzazione e categoria d'investimento, oltre alla descrizione dell'oggetto progettuale;

secondo componente: consente la caratterizzazione degli aspetti finanziari del progetto, tramite elementi relativi all'anno di finanziamento, al costo complessivo ed al finanziamento pubblico assegnato, nonché all'articolazione di tutte le fonti di cui il progetto si avvale.

A.2.2. La registrazione delle informazioni di primo e di secondo componente può avvenire in maniera contestuale o in tempi diversi. In particolare:

primo componente: contiene le informazioni della registrazione, facoltativa, eventualmente effettuata all'atto della richiesta di finanziamento o dell'inserimento in un Piano;

secondo componente: contiene le informazioni della registrazione, obbligatoria, effettuata secondo quanto previsto al punto 1.5. del deliberato e comunque all'atto dell'assegnazione del finanziamento, in aggiunta alle informazioni della prima componente, ove questa sia stata già attribuita; ove non si sia proceduto alla registrazione facoltativa di cui sopra, la prima componente sarà definita ed assegnata unitamente alla seconda.

A.2.3. L'eventuale registrazione delle informazioni relative alla sola prima componente permette di assegnare un codice parziale (CUP provvisorio), da completare successivamente con l'inserimento delle informazioni sottese dalla seconda componente, perfezionando così la fase di generazione del CUP.

La registrazione con il CUP provvisorio non comporta di massima la pubblicità dei dati immessi, che restano accessibili alla sola amministrazione che ha provveduto alla registrazione stessa, finché non è richiesto il CUP completo.

A.3. *Procedura di accreditamento*

A.3.1. Il sistema CUP, operante presso il CIPE, consente di accreditare e di riconoscere gli utenti che devono poter interagire con il sistema stesso.

A.3.2. Su richiesta scritta, trasmessa per via telematica, dei soggetti responsabili e degli altri soggetti di cui al comma 1.4.3., il sistema CUP provvede a rilasciare agli stessi un codice d'identificazione ed una parola chiave, che consentono d'interagire con il sistema CUP.

A.3.3. Il codice d'identificazione e la parola chiave sono associati, in base a quanto indicato dal richiedente, a diversi profili di utenza, definiti in base a tipologie standard di utenti, ciascuna delle quali abilitata a specifiche classi di funzionalità (richiesta ed ottenimento del CUP e/o consultazione) secondo le indicazioni del gruppo tecnico di coordinamento di cui al punto 1.7.1.

A.3.4. I soggetti abilitati hanno la facoltà di richiedere, in base alle loro esigenze operative, la registrazione anche di più utenti, eventualmente proponendo per ciascuno uno specifico profilo di utenza.

A.4. *Criteri di utilizzazione del CUP Master*

A.4.1. -Nel caso di:

intervenfi infrastrutturali di particolare complessità realizzativa (ospedali, dighe, aeroporti, porti, strutture per la logistica, centri per la ricerca, lo studio ed il commercio, impianti di trattamento reflui e rifiuti, impianti di produzione e distribuzione dell'energia);

grandi opere a rete (strade, ferrovie, schemi acquedottistici e per il ciclo integrato dell'acqua), i soggetti responsabili, all'atto della richiesta dei CUP, dovranno riferire la registrazione delle sotto-articolazioni progettuali al CUP Master corrispondente al progetto complesso, in cui la singola articolazione s'inquadra.

A.4.2. In linea di massima, nel caso ad esempio di lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994, l'avvio di uno schema progettuale globale a realizzabilità non unitaria è identificabile con il finanziamento dello studio di fattibilità, per cui il CUP Master può coincidere con-il CUP relativo a detto studio; i successivi progetti, afferenti il medesimo disegno progettuale globate, risulteranno riferiti al CUP assegnato allo studio di fattibilità, CUP che da quel momento assumerà la funzione di CUP Master dell'insieme di progetti facenti capo al disegno progettuale globale.

Particolare attenzione andrà quindi posta dai soggetti responsabili nell'identificare quei progetti la cui esecuzione è da considerarsi unitaria e che sono riconducibili ad un unico CUP Master.

03A04915

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche adeguamento s.s. 156 dei Monti Lepini. (Deliberazione n. 144/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include - all'allegato 1 - nel sottosistema del «corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa» l'intervento denominato «Adeguamento s.s. 156» per un costo complessivo di 291,282 meuro;

Vista la nota n. 13312/2002/SP del 18 dicembre 2002 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - una relazione istruttoria in ordine all'opera in questione, nella quale si propone un primo finanziamento dell'opera stessa a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che il progetto di «adeguamento della s.s. 156 dei Monti Lepini», rappresenta uno dei segmenti secondari del citato «corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», in quanto assicura il collegamento dell'asse pontino, in prosecuzione verso sud della direttrice Civitavecchia-Roma, all'autostrada A1 e quindi all'asse Napoli-Salerno-Reggio Calabria;

che l'opera, oltre alla rilevanza ai fini della funzionalità del suddetto corridoio, appare significativa per l'utilizzo «regionale e locale», essendo in grado di alleggerire le direttrici di traffico che gravitano tra Latina, Frosinone e Roma;

che l'intero progetto di adeguamento comprende 4 lotti di cui:

il primo lotto (Prossedi-Pontinia) è in corso di esecuzione;

il secondo lotto (Pontinia-Sezze) è dotato di progetto esecutivo già approvato dalla Conferenza dei servizi, presenta carattere funzionale in quanto costituisce prosecuzione del lotto in esecuzione e va ad inserirsi su una viabilità già esistente, consentendo di by-passare il centro di Sezze che viene così liberato dal traffico pesante di attraversamento;

il terzo lotto (Sezze-Latina) e il quarto lotto (Frosinone-Prossedi) sono dotati di progettazione che non ha ancora trovato l'adesione degli Enti territoriali interessati e che sarà quindi sottoposta alle procedure previste dalla menzionata legge n. 443/2001;

che l'esecuzione del secondo lotto dovrà essere preceduta da ulteriori accertamenti in merito ai fenomeni carsici rilevati in sede di progettazione;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intera opera è di 291,282 meuro e che sono già disponibili risorse per complessivi 59,393 meuro;

che viene proposto un primo finanziamento di 60 meuro, a carico dei fondi della legge n. 166/2002, per la realizzazione del secondo lotto nel tratto compreso tra il km 9+200,00 e il km 15+821,19;

Delibera:

1. Alla realizzazione «dell'adeguamento della s.s. 156 dei Monti Lepini» secondo lotto (Pontinia-Sezze), è destinato l'importo di 60 meuro in termine di volume di investimenti, di cui 24 meuro per l'anno 2003 e 36 per l'anno 2004.

L'onere relativo viene imputato sui limiti d'impiego quindicennali autorizzati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per detta annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 2,297 meuro per il limite relativo al 2003 e di 3,445 meuro per il limite relativo al 2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il predetto Ministero curerà che la realizzazione dei lavori finanziati al punto precedente venga preceduta da ulteriori investigazioni intese a superare gli aspetti problematici connessi ai fenomeni carsici che interessano l'area. Inoltre il citato Dicastero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 225

03A04914

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 marzo 2003.

Applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 1: ulteriore vincolo risorse finanziarie di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000. (Ordinanza n. 346).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna che ha disposto, all'art. 1, che il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione autonoma della Sardegna, allo scopo di attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, può avvalersi, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni del CIPE, delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna, ma non ancora impegnate, dalle deliberazioni del CIPE medesimo n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 314 del 28 agosto 2002, che affida all'ente autonomo del Flumendosa l'attuazione dell'intervento, e approva il progetto preliminare dell'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro» per un importo complessivo di € 76.430.000,00 suddiviso in tre lotti, di cui i primi due, del costo complessivo di € 61.430.000,00, relativi alle opere di collegamento prioritarie ed alle opere di completamento funzionale, nell'insieme indispensabili a garantire la piena funzionalità dell'interconnessione tra i due sistemi idrici interessati, rivestono carattere di massima urgenza al fine del superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che la medesima ordinanza n. 314/2002, all'art. 2 dispone che il progetto sia finanziato nel seguente modo:

€ 33.569.698,44 a valere sui fondi a disposizione del Commissario sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1690\3;

€ 27.860.301,56 a valere su fondi da individuarsi sugli stanziamenti attribuiti alla regione Sardegna con deliberazioni CIPE, per un importo complessivo, relativo ai primi due lotti dell'opera, di € 61.430.000,00;

€ 15.000.000,00, relativi al terzo lotto, su fondi ancora da programmare da parte della regione autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 che all'art. 1, per la risoluzione dell'emergenza idrica in Sardegna, ha predisposto un urgente e strategico programma di interventi commissariali per attivare la realizzazione di opere emergenziali di primaria importanza sia per l'immediato che per il medio periodo e prevede il completamento di quelle già avviate;

Considerato che tra le opere e i lavori da realizzare, ricompresi nel predetto programma, è prevista, nell'ambito dell'area di intervento 1) «Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale», la realizzazione dell'intervento di cui sopra relativo a «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro», finalizzato a costituire l'asse principale di trasferimento delle risorse dal centro-nord all'area meridionale della Sardegna, una volta completato l'intero sistema idrico dell'isola;

Vista la medesima ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 che, in applicazione dell'art. 1 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 30 settembre 2002, ad integrazione del finanziamento dei primi due lotti dell'intervento in parola, già parzialmente disposto con la citata ordinanza n. 314/2002, limitatamente ad un importo di € 33.569.698,44, a valere sui fondi a disposizione del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna, dispone, tra l'altro, all'art. 2:

il vincolo dell'importo di € 27.860.301,56 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna per l'anno 2002 con le deliberazioni CIPE n. 138/2002 e n. 36/2002, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, ed in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE;

il riversamento del predetto importo di € 27.860.301,56 nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690, intestato a «presidente della regione-emergenza idrica»;

Considerato che il progetto «definitivo» dei primi due lotti, da porre congiuntamente in esecuzione, su cui ha espresso parere favorevole il Comitato tecnico amministrativo regionale è in corso di approvazione con ordinanza commissariale;

Considerato che l'ente autonomo del Flumendosa, E.A.F., Ente sub-commissariato per la realizzazione dell'intervento stesso, con nota prot. 02659 del 10 marzo 2003, ha comunicato che sono stati conclusi gli adempimenti propedeutici all'approvazione del progetto in parola e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e che il progetto definitivo è stato adottato dall'Ente medesimo con determinazione n. 3 del 28 febbraio 2003 del direttore del servizio progetti, con aggiornamenti non sostanziali;

Considerato che è necessario procedere alla realizzazione delle opere nei tempi più rapidi possibili trattandosi di opere dichiarate, dalla citata ordinanza n. 314/2002, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

Ritenuto opportuno di dover contrarre al massimo i tempi di realizzazione dell'intervento in parola, (oltre che i tempi delle procedure d'appalto, di progettazione esecutiva), riducendo, in particolare da 18 mesi a 12 mesi, i tempi di esecuzione dei lavori previsti nel progetto adottato dall'E.A.F. e positivamente valutato dal C.T.A.R.;

Considerato che l'E.A.F., con la medesima nota prot. 02659 del 10 marzo 2003 ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

la riduzione dei tempi di esecuzione lavori dai previsti 18 mesi a 12 mesi comporta la necessità di prevedere una maggiorazione dell'importo a base d'asta.

Tale maggiorazione valutata pari all'importo minimo previsto per il premio di accelerazione di cui

all'art. 23 del capitolato generale d'appalto ex decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ammonta a € 4.062.591,94;

l'ulteriore riduzione dei tempi di esecuzione da 12 mesi a 8 mesi può essere conseguita con la previsione di un premio di accelerazione definito sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del capitolato generale citato. L'importo del premio per una consegna anticipata di 120 giorni è stimato in € 3.250.070,00, pari al 7,272% dell'importo aggiornato posto a base d'appalto;

Considerato che la contrazione dei tempi di esecuzione comporta maggiori oneri (per l'apertura di più cantieri contemporaneamente, per l'esecuzione in più turni di lavoro, per la fornitura di materiale in tempi ridotti, etc.);

Considerato che, in riferimento alla nota E.A.F. su richiamata è necessario maggiorare l'importo dei lavori a base d'asta almeno di un importo minimo calcolato in misura corrispondente al «Premio di accelerazione» per una consegna anticipata di 180 giorni, quale verrebbe determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 23 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto ministeriale n. 145/2000;

Considerato con riferimento alla nota E.A.F. di cui sopra di dover determinare, al fine predetto, una maggiorazione del 10 % dell'importo dei lavori a base d'asta del progetto, pari ad € 4.062.591,94, ritenendo detto importo quale soglia minima al di sotto del quale la maggiorazione stessa risulterebbe inefficace per il conseguimento del fine medesimo;

Ritenuto altresì che per perseguire l'obiettivo, stante l'estrema urgenza dell'intervento, occorra incentivare una consegna ulteriormente anticipata di 120 giorni sul tempo di 365 giorni previsto per l'esecuzione delle opere di che trattasi;

Ritenuto quindi, in riferimento alla sopra citata nota E.A.F., di utilizzare al fine di cui sopra lo strumento del «Premio di accelerazione «secondo le previsioni dell'art. 23 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto ministeriale n. 145/2000, stimando l'importo massimo del premio suddetto, per una consegna anticipata di 120 giorni rispetto ai 365 previsti nel capitolato speciale di appalto, in misura pari al 7,272% dell'importo aggiornato posto a base d'appalto, corrispondente a € 3.250.070,00;

Considerato che ai fini della contrazione dei tempi di realizzazione secondo le modalità di cui sopra, è, pertanto, indispensabile per la messa in gara dell'intervento di che trattasi da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa, l'integrazione del finanziamento già sussistente come disposto dalle citate ordinanze commissariali n. 314/2002 e n. 337/2002;

Considerato che l'importo di tale integrazione, sulla base degli importi relativi alla maggiorazione dell'importo dei lavori a base d'asta e del premio di accelerazione, come sopra stimati, ammonta complessivamente a € 10.070.000,00;

Accertato che sulle risorse attribuite alla regione autonoma della Sardegna, alla data della presente ordinanza, a valere sui fondi di cui alle predette deliberazioni del CIPE n. 4/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000 risultano disponibili per la regione Sardegna risorse ancora da finalizzare, al netto di quanto già programmato con atti formali;

Considerato che per il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, sussiste, quindi, la possibilità di attingere a tali suddette risorse finanziarie, disponendo il vincolo di destinazione e di prelievo delle ulteriori risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento in parola nei tempi come sopra previsti, per il riversamento nella contabilità speciale del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimanu di Pabillonis-Mogoro - Maggiorazione dell'importo contrattuale a base d'asta

1. Ai fini della riduzione da 540 a 365 giorni del tempo contrattuale di ultimazione delle opere, affidate per la realizzazione all'Ente autonomo del Flumendosa, inerenti l'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro - Opere di I e II Lotto - Linea di adduzione principale», è disposta una maggiorazione dell'importo contrattuale a base d'asta previsto dal progetto.

2. La maggiorazione del suddetto importo contrattuale è determinata, per una consegna anticipata di 180 giorni, sulla base dei criteri di calcolo di cui in premessa, in € 4.062.591,94.

Art. 2.

Premio di accelerazione

1. Per una consegna anticipata di ulteriori 120 giorni sul tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è previsto un «premio di accelerazione».

2. L'importo massimo del premio di cui al comma precedente, così come indicato dall'E.A.F. nella nota n. 02659 del 10 marzo 2002 di cui in premessa, viene stimato in € 3.250.070,00, pari al 7,272% dell'importo a base d'appalto per l'esecuzione in 365 giorni dei lavori, valutato secondo i criteri di cui al citato art. 23 del capitolato generale d'appalto ex decreto ministeriale n. 145/2000.

Art. 3.

Finanziamento

1. Le maggiori somme necessarie per la riduzione dei tempi di esecuzione dell'intervento in parola, indispensabili per la messa in gara dell'intervento medesimo da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa secondo quanto disposto agli articoli 1) e 2) della pre-

sente ordinanza, ammontano complessivamente a € 10.070.000,00. Il costo totale dell'intervento, relativo alle opere di I e II lotto, viene di conseguenza rideterminato in complessivi € 71.500.000,00.

2. Ad integrazione del finanziamento già sussistente per complessivi € 61.430.000,00, come disposto dalle citate ordinanze commissariali n. 314/2002 e n. 337/2002, è vincolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ed in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE, l'importo di € 10.070.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna con le deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il predetto importo di € 10.070.000,00 verrà riversato nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690, intestata a «presidente della regione - emergenza idrica».

4. Il cronogramma del riversamento predetto verrà fissato con successiva ordinanza commissariale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 marzo 2003

Il Commissario governativo: PILI

03A04784

ORDINANZA 20 marzo 2003.

Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro. Opere di 1º e 2º lotto - Linea di adduzione principale - Approvazione progetto definitivo - Disciplina rapporto di affidamento con l'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 347).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono ricompresi i lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro» per l'importo di € 33.569.698,44;

Atteso che il suddetto intervento è altresì ricompreso nel programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 (delibera n. 121/2001) ai sensi della legge n. 443/2001, art. 1, comma 1;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che con ordinanza n. 314 del 28 agosto 2002 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro» per un importo complessivo di € 76.430.000,00 suddiviso in tre lotti, ed è stata affidata all'E.A.F, l'attuazione dei primi due lotti, del costo complessivo di € 61.430.000,00, relativi alle opere di collegamento prioritarie ed alle opere di completamento funzionale, nell'insieme indispensabili a garantire la piena funzionalità dell'interconnessione tra i due sistemi idrici interessati;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 314/2002 ha previsto la seguente modalità di finanziamento:

€ 33.569.698,44 fondi commissariali di cui all'ordinanza n. 255/2001;

€ 27.860.301,56 fondi regionali da individuarsi a cura della regione autonoma della Sardegna, a titolo di anticipazione nelle more dell'attribuzione delle corrispondenti risorse previste dalla legge n. 443/2002 (Legge obiettivo) di cui in premessa, anche a valere sugli stanziamenti attribuiti con le delibere CIPE n. 4/1999, n. 14/2000 e n. 138/2000 destinati ad opere infrastrutturali da ricomprendere nelle intese istituzionali di programma e non ancora programmati in sede di Accordo di programma quadro;

€ 15.000.000 fondi ordinari della regione autonoma della Sardegna che formeranno oggetto di programmazione da parte della regione stessa;

Atteso che con ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, in relazione al disposto di cui allart. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 che consente al presidente della regione autonoma della Sardegna, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, allo scopo di attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, di avvalersi, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni del CIPE, delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna, ma non ancora impegnate, dalle deliberazioni del CIPE medesimo n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, è stato disposto, ad integrazione del finanziamento dei primi due lotti dell'intervento in parola:

il vincolo di destinazione e di prelievo a valere sui fondi assegnati dalle sopracitate deliberazione CIPE dell'importo di € 27.860.301,56;

il riversamento dell'importo di € 27.860.301,56 nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690, intestata a «Presidente della regione - emergenza idrica».

Atteso che, con nota prot. n. 918 del 30 agosto 2002, il sub Commissario governativo per la gestione della contabilità speciale ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, di voler impartire le opportune direttive per l'apertura, presso la Banca d'Italia, sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, di una contabilità speciale di tesoreria, a titolarità del presidente *pro-tempore* dell'E.A.F. sulla quale verranno riversati i fondi necessari alla realizzazione dell'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro»;

Atteso che il Mistero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 101552 del 12 settembre 2002, ha autorizzato la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari all'apertura della suddetta contabilità speciale di Tesoreria che è stata attivata con il n. 3068;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 9638 dell'11 novembre 2002 ha trasmesso al Commissario governativo ed all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria preordinata all'acquisizione del parere del C.T.A.R il progetto definitivo per l'appalto integrato delle opere di 1° e 2° lotto relative alla linea di adduzione principale, mentre lo sviluppo progettuale delle opere di derivazione dal Rio Mogoro e altre opere minori di adeguamento delle prese irrigue esistenti è previsto a cura del Consorzio di bonifica dell'Oristanese e del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

Atteso che a seguito dell'incontro tenutosi presso il Commissario governativo in data 13 novembre 2002 per l'esame delle problematiche inerenti all'avvio dell'intervento in parola è stato dato, dal Commissario stesso, mandato all'E.A.F. per l'individuazione delle più celeri procedure d'attuazione;

Atteso che il C.T.A.R. con voto n. 826 del 4 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo dell'importo complessivo di € 61.430.000,00 di cui € 43.033.226,26 di lavori a base d'asta e € 18.396.773,74 per somme a disposizione per espropriazioni, linee e allacci elettrici, imprevisti, spese generali e IVA;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 10749 del 9 dicembre 2002, ha comunicato di aver dato inizio, in relazione al parere favorevole espresso dal C.T.A.R., agli adempimenti propedeutici all'approvazione del progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilità secondo le modalità ordinarie previste dalla legge n. 2359/1865, dalla legge n. 241/1990 e legge regionale n. 40/1990;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 405 del 17 gennaio 2003 ha inviato all'ufficio del Commissario governativo il progetto definitivo munito dei visti dell'assessorato LL.PP., e del C.T.A.R.;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 582 del 22 gennaio 2003 ha comunicato di avere in corso di pubblicazione il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di avere intendimento di procedere alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

Atteso che nel corso di un incontro tenutosi presso il Commissario governativo in data 3 marzo 2003, il Commissario stesso ha rappresentato l'esigenza di contrarre ulteriormente i tempi di realizzazione dell'intervento sia con riferimento alle procedure di gara che in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori, come riportati in un cronoprogramma predisposto dall'E.A.F. e consegnato nel corso del medesimo incontro;

Atteso che, nel corso della predetta riunione con riferimento ai tempi di espletamento della gara d'appalto il Commissario governativo ha invitato l'E.A.F. a valutare l'attivazione di procedure in deroga alla normativa vigente. In particolare per quanto attiene ai tempi per la progettazione esecutiva, prevista in novanta giorni, è stata data indicazione di prevederne la riduzione in sessanta giorni, mentre per il tempo contrattuale di esecuzione delle opere il Commissario governativo ha chiesto che venga previsto in dodici mesi in luogo dei diciotto mesi previsti dal progetto, e venga inoltre inserito un premio di accelerazione per una ulteriore riduzione dei tempi di esecuzione di quattro mesi;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 2659 del 10 marzo 2003 ha evidenziato quanto segue:

la riduzione dei tempi di affidamento può essere conseguita mediante riduzione dei tempi concessi alle imprese per la presentazione delle offerte a ventidue giorni con richiesta a tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto di presentare, al momento dell'offerta, la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa, in deroga all'art. 10, comma l-*quater*, legge n. 109/1994 nella parte in cui prevede che tale adempimento venga effettuato entro dieci giorni dalla data della richiesta da un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate;

la riduzione dei tempi di progettazione esecutiva svolta dall'impresa aggiudicataria da novanta giorni a sessanta giorni può essere conseguita con l'attivazione

di un monitoraggio continuo da parte dell'E.A.F. sull'attività di progettazione esecutiva svolta dall'impresa aggiudicataria;

la riduzione dei tempi di esecuzione lavori dai previsti diciotto mesi a dodici mesi comporta la necessità di prevedere una maggiorazione dell'importo a base d'asta. Tale maggiorazione valutata pari all'importo minimo previsto per il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del Capitolato generale d'appalto decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ammonta a € 4.062.591,94;

l'ulteriore riduzione dei tempi di esecuzione da dodici mesi a otto mesi può essere conseguita con la previsione di un premio di accelerazione definito sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del capitolato generale citato. L'importo del premio per una consegna anticipata di centoventi giorni è stimato in € 3.250.070,00, pari al 7,272% dell'importo aggiornato posto a base d'appalto;

Atteso che l'E.A.F., con la sopracitata nota prot. n. 2659 del 10 marzo 2003 ha altresì comunicato di aver concluso gli adempimenti propedeutici alla approvazione del progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed ha trasmesso la seguente documentazione:

determinazione del direttore del servizio progetti n. 3 in data 28 febbraio 2003 con la quale viene adottato il progetto definitivo già esaminato positivamente dal C.T.A.R. con le integrazioni e le modifiche non sostanziali apportate nel mese di febbraio agli allegati A8.1 e A8.2.1 per la correzione di errori materiali e migliore specificazione di riferimenti alla normativa;

allegato al progetto «A8.1 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto - Schema di contratto» revisione febbraio 2003;

allegato al progetto «A8.2.1 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto - Definizione tecnica ed economica dei lavori» revisione febbraio 2003;

quadro economico aggiornato con la previsione della rivalutazione dell'importo dei lavori per riduzione del tempo contrattuale di esecuzione e inserimento del premio di accelerazione;

premio di accelerazione: previsione art. 19-*bis* - Premio di accelerazione;

quadro di sintesi sullo stato delle procedure relative alle autorizzazioni, nulla osta e pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità;

Atteso che il quadro economico aggiornato del progetto «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro - opere di 1° e 2° lotto» comprensivo dell'aggiornamento dell'importo dei lavori per riduzione del tempo contrattuale e per la previsione del premio di accelerazione di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 145/2000 è il seguente:

A LAVORI		IMPORTI IN EURO	
A1)	**OPERE DI 1° E 2° LOTTO – LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE**		
	A1.1 LAVORI	39.198.402,74	
	A1.2 PROCEDURE ESPROPRIATIVE	331.476,70	
	A1.3 COMPENSI A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	643.356,00	
	A1.4 COMPENSI A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO	205.000,00	
	A1.5 COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA	247.684,00	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI	**40.625.919,44**	
	A1.6 RIVALUTAZIONE IMPORTO LAVORI PER RIDUZIONE TEMPO CONTRATTUALE	4.062.591,94	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO	**44.688.511,38**	
	A1.7 PREMIO ACCELERAZIONE ART.23 DM 145/2000	3.250.070,00	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO	**47.938.581,38**	
A2)	**OPERE DI 1° LOTTO DI DERIVAZIONE DAL DIVERSIVO RIO MOGORO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU DI PABILLONIS (PROGETTO PRELIMINARE) (LAVORI DI COMPETENZA DEL C.B. ORISTANESE)**		
	A2.1 LAVORI: PRESA DAL RIO MOGORO E CONDOTTA DI COLLEGAMENTO	1.555.238,35	
	A2.2 LAVORI: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU	98.000,00	
	A2.3 COMPENSI A CORPO ONERI CAPITOLATO E SICUREZZA	172.000,00	
	TOTALE LAVORI COMPETENZA DEL C.B. ORISTANESE	**1.825.238,35**	

A LAVORI		IMPORTI IN EURO	
A3)	OPERE DI 1° E 2° LOTTO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESE IRRIGUE ESISTENTI E DISPENSATORI SULL'ADDUTTORE PRINCIPALE E I DIRAMATORI SANLURI – SARDARA (PROGETTO PRELIMINARE) (LAVORI DI COMPETENZA DEL C.B. SARDEGNA MERIDIONALE)		
	A3.1 LAVORI	566.864,90	
	A3.2 COMPENSI A CORPO ONERI CAPITOLATO E SICUREZZA	15.203,57	
	TOTALE LAVORI COMPETENZA DEL C.B. SA.ME	**582.068,47**	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO		**50.345.888,20**
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	ESPROPRIAZIONI		
	B1.1 OPERE LINEA ADDUZIONE PRINCIPALE (A1)	1.839.000,00	
	B1.2. OPERE COMPLEMENTARI (A2 E A3)	25.000,00	
B2)	LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI PRINCIPALI	712.000,00	
B3)	ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	110.000,00	
B4)	ONERI ASSISTENZA SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	15.000,00	
B5)	IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (circa 5,4% di A)	2.703.787,78	
B6)	SPESE GENERALI (8,72% DI A + B1) + B2) compreso il fondo di cui all'art. 18 L. 109/94 e succ modif.	4.614.788,65	
B7)	IVA 20% DI A + B2+B6)	11.134.535,37	
	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	21.154.111,80	**21.154.111,80**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**71.500.000,00**

Atteso che con ordinanza commissariale n. 346 del 20 marzo 2003, ad integrazione del finanziamento disponibile di € 61.430.000,00, è stata disposto il vincolo dell'importo aggiuntivo di € 10.070.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna con deliberazioni CIPE n. 4/99, tale da consentire la copertura finanziaria complessiva dell'intervento;

Ritenuto di dover quindi approvare il progetto definitivo esaminato positivamente dal C.T.A.R. con voto n. 826 del 4 dicembre 2002 con la revisione degli allegati A8.1 e A8.2.1 adottati dall'E.A.F. con determinazione del direttore del servizio progetti E.A.F. n. 3 del 28 febbraio 2003 e con l'inserimento dell'allegato aggiuntivo «Quadro di sintesi sullo stato delle procedure relative alle autorizzazioni, nulla osta e pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità», nella configurazione e, con le modifiche ed integrazioni che si allegano alla presente ordinanza;

Visto il protocollo d'intesa tra il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la regione autonoma Sardegna, la provincia di Oristano, l'ente autonomo del Flumendosa ed il consorzio di bonifica dell'Oristanese in data 21 dicembre 2002 ad oggetto «Lavori per la realizzazione della Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. È approvato il progetto «definitivo» dei lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirsu-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro - opere di 1° e 2° lotto - Linea di adduzione principale» ed il seguente quadro economico dell'intervento complessivo di 1° e 2° lotto:

A	**LAVORI**	**IMPORTI IN EURO**	
A1)	**OPERE DI 1° E 2° LOTTO - LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE**		
	A1.1 LAVORI	39.198.402,74	
	A1.2 PROCEDURE ESPROPRIATIVE	331.476,70	
	A1.3 COMPENSI A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	643.356,00	
	A1.4 COMPENSI A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO	205.000,00	
	A1.5 COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA	247.684,00	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI	**40.625.919,44**	
	A1.6 RIVALUTAZIONE IMPORTO LAVORI PER RIDUZIONE TEMPO CONTRATTUALE	4.062.591,94	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO	**44.688.511,38**	
	A1.7 PREMIO ACCELERAZIONE ART.23 DM 145/2000	3.250.070,00	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO	**47.938.581,38**	
A2)	**OPERE DI 1° LOTTO DI DERIVAZIONE DAL DIVERSIVO RIO MOGORO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU DI PABILLONIS (PROGETTO PRELIMINARE) (LAVORI DI COMPETENZA DEL C.B. ORISTANESE)**		
	A2.1 LAVORI: PRESA DAL RIO MOGORO E CONDOTTA DI COLLEGAMENTO	1.555.238,35	
	A2.2 LAVORI: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU	98.000,00	
	A2.3 COMPENSI A CORPO ONERI CAPITOLATO E SICUREZZA	172.000,00	
	TOTALE LAVORI COMPETENZA DEL C.B. ORISTANESE	**1.825.238,35**	
A3)	**OPERE DI 1° E 2° LOTTO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESE IRRIGUE ESISTENTI E DISPENSATORI SULL'ADDUTTORE PRINCIPALE E I DIRAMATORI SANLURI - SARDARA (PROGETTO PRELIMINARE) (LAVORI DI COMPETENZA DEL C.B. SARDEGNA MERIDIONALE)**		
	A3.1 LAVORI	566.864,90	
	A3.2 COMPENSI A CORPO ONERI CAPITOLATO E SICUREZZA	15.203,57	
	TOTALE LAVORI COMPETENZA DEL C.B. SA.ME	**582.068,47**	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO		**50.345.888,20**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B1)	ESPROPRIAZIONI		
	B1.1 OPERE LINEA ADDUZIONE PRINCIPALE (A1)	1.839.000,00	
	B1.2. OPERE COMPLEMENTARI (A2 E A3)	25.000,00	
B2)	LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI PRINCIPALI	712.000,00	
B3)	ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	110.000,00	
B4)	ONERI ASSISTENZA SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	15.000,00	
B5)	IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (circa 5,4% di A)	2.703.787,78	
B6)	SPESE GENERALI (8,72% DI A + B1) + B2) compreso il fondo di cui all'art. 18 L. 109/94 e succ modif.	4.614.788,65	
B7)	IVA 20% DI A + B2+B6)	11.134.535,37	
	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	21.154.111,80	**21.154.111,80**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**71.500.000,00**

3. I lavori di cui al progetto «definitivo» «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro - opere di 1º e 2º lotto - Linea di adduzione principale» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

4. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento di cui al precedente terzo comma del presente articolo sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

lavori: inizio entro cinque mesi;

espropriazioni: inizio entro cinque mesi;

lavori: compimento entro dodici mesi dall'inizio dei lavori;

espropriazioni: compimento entro dodici mesi dall'inizio delle espropriazioni.

5. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1 996, sono di assoluta urgenza.

6. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente, comma 3 e 4 e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni agli elaborati progettuali

1. Il quadro economico di cui al precedente art. 1 sostituisce il quadro economico di tutti gli elaborati progettuali del progetto esaminato positivamente dal C.T.A.R. con voto n. 826 del 4 dicembre 2002 e con la revisione al mese di febbraio 2003 degli elaborati A8.1 e A8.2.1 adottata dall'E.A.F. con determinazione del direttore del servizio progetti n. 3 del 28 febbraio 2003.

2. Il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, previsto nel progetto esaminato positivamente dal C.T.A.R. con voto n. 826 del 4 dicembre 2002, aggiornato con la revisione al mese di febbraio 2003 degli elaborati A8.1 e A8.2.1, in cinquecentoquaranta giorni naturali e consecutivi in virtù dell'aumento dell'importo dei lavori a base d'appalto è ridotto a trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi ed in tale misura deve intendersi indicato in tutti gli elaborati progettuali approvati con la presente ordinanza ove essi rechino una misura diversa.

3. Il tempo contrattuale per la progettazione esecutiva da parte dell'impresa aggiudicataria, previsto nel progetto esaminato positivamente dal C.T.A.R. con voto n. 826 del 4 dicembre 2002 e aggiornato con la revisione al mese di febbraio 2003 degli elaborati A8.1 e A8.2.1, in novanta giorni naturali e consecutivi è ridotto a sessanta giorni naturali e consecutivi, ed in tale misura deve intendersi indicato in tutti gli elaborati progettuali approvati con la presente ordinanza ove essi rechino una misura diversa.

4. Al fine di garantire l'effettività di tale riduzione dei tempi di progettazione da parte dell'impresa aggiudicataria, è fatto carico all'E.A.F. di attivare un monitoraggio continuo sull'attività di progettazione esecutiva svolta dall'impresa stessa;

5. Nell'elaborato «A8.1 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto-schema di contratto» revisione febbraio 2003, all'art. 19 è aggiunto, così come proposto dall'E.A.F., il seguente articolo:

«Art. 19-*bis (Premio di accelerazione)*. — Ai sensi dell'art. 23 del Capitolato generale approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000, l'amministrazione riconoscerà, sempre che l'esecuzione del contratto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore un premio di accelerazione sul tempo contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori calcolato come segue:

definiti con:

I_c importo contrattuale netto [€];

P_{max} premio massimo in percentuale dell'importo contrattuale [%];

N_g numero di giorni naturali e consecutivi di anticipazione rispetto alla data di scadenza contrattuale [gg];

P_g premio in percentuale relativo all'accelerazione di N_g giorni calcolato con la eseguente espressione:

$$P_g = P_{\max} \times \left(\frac{N_g}{120} \right)^2 \ [\%];$$

da cui l'importo netto del premio di accelerazione (I_{pg}) da corrispondere alla ditta appaltatrice per un'anticipazione rispetto al giorno di scadenza contrattuale pari a N_g, sarà ottenuto con la seguente espressione:

$$I_{pg} = \frac{P_g \times I_c}{100} \qquad [€]$$

Il premio massimo $P_{\max}$ corrispondente ad un'anticipazione sull'ultimazione, rispetto al giorno di scadenza contrattuale, di centoventi giorni naturali e consecutivi, è fissato pari al 7,272 % dell'importo netto contrattuale.

Per anticipazioni dell'ultimazione dei lavori sul tempo utile contrattuale superiori a centoventi giorni l'amministrazione riconoscerà il premio di accelerazione relativo a centoventi giorni calcolato con l'espressione sopra esposta.

Al fine della riduzione del tempo contrattuale, salva l'osservanza della disciplina del lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle norme della sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni potranno essere eseguite oltre il normale orario di lavoro e in più turni comprese le ore notturne.

Per l'esecuzione dei lavori in più turni l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali intendendosi compensato con il premio di accelerazione di cui al presente articolo anche ogni maggiore onere di cui al comma 2 dell'art. 27 del citato capitolato generale n. 145/2000».

6. Il «Quadro di sintesi sullo stato delle procedure relative alle autorizzazioni, nulla osta e pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità» costituisce allegato aggiuntivo del progetto esaminato positivamente dal C.T.A.R. con voto n. 826 del 4 dicembre 2002 con la revisione al mese di febbraio 2003 degli elaborati A8.1 e A8.2.1 adottata dall'E.A.F. con determinazione del direttore del servizio progetti n. 3 del 28 febbraio 2003.

Art. 3.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'E.A.F è incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 de 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro - opere di 1° e 2° lotto» dell'importo complessivo di 71.500.000,00 euro secondo il quadro economico approvato con la presente ordinanza.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente pro-tempore dell'E.A.F., è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, nonché, titolare della contabilità speciale di tesoreria n. 3068 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 71.500.000,00 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed IVA, è definita nel seguente modo:

A LAVORI		IMPORTI IN EURO	
A1)	OPERE DI 1° E 2° LOTTO - LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE		
	A1.1 LAVORI	39.198.402,74	
	A1.2 PROCEDURE ESPROPRIATIVE	331.476,70	
	A1.3 COMPENSI A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	643.356,00	
	A1.4 COMPENSI A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO	205.000,00	
	A1.5 COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA	247.684,00	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI	**40.625.919,44**	
	A1.6 RIVALUTAZIONE IMPORTO LAVORI PER RIDUZIONE TEMPO CONTRATTUALE	4.062.591,94	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO	**44.688.511,38**	
	A1.7 PREMIO ACCELERAZIONE ART.23 DM 145/2000	3.250.070,00	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI A BASE D'APPALTO	**47.938.581,38**	
A2)	OPERE DI 1° LOTTO DI DERIVAZIONE DAL DIVERSIVO RIO MOGORO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU DI PABILLONIS (PROGETTO PRELIMINARE) (LAVORI DI COMPETENZA DEL C.B. ORISTANESE)		
	A2.1 LAVORI: PRESA DAL RIO MOGORO E CONDOTTA DI COLLEGAMENTO	1.555.238,35	
	A2.2 LAVORI: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU	98.000,00	
	A2.3 COMPENSI A CORPO ONERI CAPITOLATO E SICUREZZA	172.000,00	
	TOTALE LAVORI COMPETENZA DEL C.B. ORISTANESE	**1.825.238,35**	
A3)	OPERE DI 1° E 2° LOTTO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESE IRRIGUE ESISTENTI E DISPENSATORI SULL'ADDUTTORE PRINCIPALE E I DIRAMATORI SANLURI - SARDARA (PROGETTO PRELIMINARE) (LAVORI DI COMPETENZA DEL C.B. SARDEGNA MERIDIONALE)		
	A3.1 LAVORI	566.864,90	
	A3.2 COMPENSI A CORPO ONERI CAPITOLATO E SICUREZZA	15.203,57	
	TOTALE LAVORI COMPETENZA DEL C.B. SA.ME	**582.068,47**	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO		**50.345.888,20**
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	ESPROPRIAZIONI		
	B1.1 OPERE LINEA ADDUZIONE PRINCIPALE (A1)	1.839.000,00	
	B1.2. OPERE COMPLEMENTARI (A2 E A3)	25.000,00	
B2)	LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI PRINCIPALI	712.000,00	
B3)	ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	110.000,00	
B4)	ONERI ASSISTENZA SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	15.000,00	
B5)	IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (circa 5,4% di A)	2.703.787,78	
B6)	SPESE GENERALI (8,72% DI A + B1) + B2) compreso il fondo di cui all'art. 18 L. 109/94 e succ modif.	4.614.788,65	
B7)	IVA 20% DI A + B2+B6)	11.134.535,37	
	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	21.154.111,80	**21.154.111,80**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**71.500.000,00**

4. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione dell'intervento nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

Le prestazioni svolte dall'E.A.F., in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività del responsabile del procedimento, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria calcolata sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni e altri oneri, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per IVA nella misura dovuta per legge secondo il quadro economico approvato con la presente ordinanza.

5. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce IVA sui lavori.

6. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

7. Qualora alla chiusura dell'affidamento dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale risultante anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

8. Resta a carico dell'E.A.F., ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere positivamente avanzata all'E.A.F. stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secon-do suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

9. Resta ugualmente a carico dell'E.A.F. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'E.A.F. che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

11. L'importo di € 71.500.000,00, verrà messo a disposizione dell'E.A.F., al netto della somma di € 500.000,00 già versata a titolo di anticipazione con determinazione n. 232 del 5 ottobre 2002, sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3068 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

8.437.500,00 (12,5%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

8.937.500,00 (12,5%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

21.450.000,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 14.300.000,00 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

21.450.000,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 35.750.000,00 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

10.725.000,00 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 57.200.000,00 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

12. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.A.F., corredate da idonea documentazione.

13. Le somme a disposizione dell'E.A.F. sulla predetta contabilità speciale n. 3068, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

14. L'E.A.F., con atti a firma del suo presidente *pro-tempore,* nella sua qualità di sub Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 4.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Tutti gli atti posti in essere dall'E.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.A.F. stesso. Tali organismi dovranno esprimersi entro il termine perentorio di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento degli atti stessi. Decorso tale termine gli atti si intenderanno approvati.

2. L'E.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo all'E.A.F. di avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

4. Al fine di ridurre i tempi per l'espletamento della gara, l'E.A.F. è autorizzato a richiedere a tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto di presentare, al momento dell'offerta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara medesima, in deroga all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che tale adempimento venga effettuato entro 10 giorni dalla data della richiesta da un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate;

5. L'E.A.F. è tenuto a presentare con cadenza mensile all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

6. L'ufficio di direzione lavori è istituito dall'E.A.F. anche in relazione a quanto verra stabilito in base al protocollo d'intesa in data 21 dicembre 2002 citato in premessa.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, verrà stabilita successivamente in base ai criteri indicati nel protocollo d'intesa citato in premessa.

8. Le opere attuate dall'E.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

10. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è l'E.A.F., il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 5.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'E.A.F. su designazione del Commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal Commissario all'E.A.F. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'E.A.F. è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.A.F. ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 6.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.A.F incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove l'E.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza l'E.A.F. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'E.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 7.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e l'E.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 8.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 marzo 2003

Il Commissario governativo: PILI

03A04785

ORDINANZA 20 marzo 2003.

Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento. Approvazione perizia di variante n. 3. Dichiarazione di pubblica utilità. (Ordinanza n. 348).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il Commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale sono ricompresi i lavori «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento»;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga», è stata affidata al Consorzio di bonifica della Nurra l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di L. 26.460.000.000 pari a € 13.665.449,5 ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento e, contestualmente, sono stati fissati i termini espropriativi ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Atteso che con ordinanza n. 341 del 18 febbraio 2003 è stata approvata la perizia di variante n. 3 che prevede la realizzazione della condotta su un tracciato leggermente diverso e più lungo di 105, 23 m rispetto a quello del progetto originario;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra con nota prot. n. 1707 del 18 marzo 2003, ha fatto presente che l'approvazione della perizia di variante n. 3, comporta l'acquisizione di particelle catastali non interessate in precedenza dall'attività espropriativa, per le quali si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità;

Ritenuto di dover provvedere integrando il disposto dell'art. 1 della sopracitata ordinanza n. 341 del 18 febbraio 2003 con la dichiarazione di pubblica utilità del progetto esecutivo, come modificato dalla perizia di variante n. 3, e la fissazione dei termini per l'espletamento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Per le motivazioni indicate in premessa, dopo il punto 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 341 del 18 febbraio 2003 sono aggiunti i seguenti punti:

2. I lavori dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento», di cui alla perizia di variante n. 3, approvata con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge;

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio - entro mesi 2;

espropriazioni: compimento - entro mesi 36;

lavori: inizio entro - mesi 2;

lavori: compimento - entro mesi 24.

4. Essendo l'intervento ricompreso nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta del Consorzio di bonifica della Nurra, dal presidente della regione ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

6. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 marzo 2003

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

03A04783

ORDINANZA 25 marzo 2003.

Affidamento incarico a società a totale capitale pubblico - Sogesid S.p.a. per un servizio di supporto e assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del percorso di affidamento del Servizio idrico integrato previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002. (Ordinanza n. 349).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo n. 2409/1995 e n. 2424/1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196, in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243, in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della sopraccitata ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha assunto le funzioni di Autorità d'ambito che è stata, così, costituita, e con la quale ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge. n. 36/1994;

Atteso che con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 322 del 30 settembre 2002 è stato stabilito che entro il 30 giugno 2003 venga ultimata la procedura di affidamento del Servizio idrico integrato;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002 con la quale è stata approvata la Convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della citata legge n. 34/1994 e di cui all'art. 14 della legge regionale n. 29/1997 come integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/1999;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002 con la quale è stata definita la forma di gestione e la modalità di affidamento del Servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997;

Considerato che dovrà essere attivato un preventivo confronto con i competenti organi dell'Unione europea per l'esame della compatibilità del percorso individuato con la normativa comunitaria;

Atteso che nelle more di tale definizione si rende necessario attivare le procedure e predisporre gli atti volti a consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata ordinanza commissariale n. 336/2002 relativamente all'affidamento ad un unico soggetto gestore del Servizio idrico integrato entro la data del 30 giugno 2003;

Considerato che è necessario predisporre un piano di trasformazione dell'E.S.A.F. che, per funzioni e aggregazione di enti locali, rappresenta entità di fondamentale importanza nel riassetto del sistema idrico integrato e che obbligatoriamente dovrà essere parte integrante del nuovo soggetto gestore;

Considerato che è necessario implementare le attività necessarie a dare applicazione all'ordinanza n. 336/2002 citata;

Ritenuto al fine di cui sopra e per il rispetto dei tempi indicati nell'ordinanza n. 336/2002 citata di doversi avvalere di un qualificato servizio di supporto ed assi-

stenza tecnica esterna potendo far ricorso a società a totale capitale pubblico, così come previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;

Considerato che la società Sogesid S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1996, con capitale sociale interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 agosto 1995, n. 341, ha il ruolo fondamentale di accompagnare e supportare le istituzioni centrali, regionali e locali nella realizzazione nel Mezzogiorno del Servizio idrico integrato in accordo con quanto previsto dalla legge n. 36/1994;

Considerato che la società Sogesid S.p.a. con ordinanza commissariale n. 289/2002 è stata già individuata quale «service» esterno per la predisposizione della proposta di Piano d'ambito, poi approvato con la sopracitata ordinanza commissariale n. 321/2002;

Considerato che si rende necessario predisporre un piano stralcio dello stesso Piano d'ambito approvato con ordinanza n. 321/2002 relativamente all'indicazione temporale prevista nell'art. 35, comma 5, della legge n. 448/2000;

Ritenuto di affidare, quindi, alla società Sogesid s.p.a. l'ulteriore incarico relativo ad un servizio di supporto e assistenza tecnica per l'implementazione delle attività relative all'affidamento del Servizio idrico integrato in attuazione della citata ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002;

Ritenuto di dover attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria che hanno manifestato la disponibilità ad esaminare l'avanzamento istituzionale della presente ordinanza con particolare riferimento alla trasformazione dell'E.S.A.F;

Ordina:

Art. 1.

La società Sogesid S.p.a., società per azioni a totale capitale pubblico, è incaricata, quale soggetto a supporto del Commissario governativo, come costituito in Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002, dell'implementazione delle attività e degli atti necessari per procedere, entro il termine stabilito del 30 giugno 2003, all'affidamento del Servizio idrico integrato secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Oggetto dell'incarico

La società Sogesid S.p.a. nell'ambito dell'attività di supporto di cui all'art. 1, per la definizione e l'attuazione del percorso di affidamento del Servizio idrico integrato in Sardegna, dovrà:

predisporre una proposta di assetto societario per il soggetto gestore prevedendo la piena e corretta applicazione delle norme indicate nell'ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002, che costituiscono, allo stato, l'unico riferimento normativo, utilizzabile dal Commissario;

prevedere la pianificazione degli obiettivi e predisporre un cronogramma con il quale tutti i soggetti dovranno concorrere a raggiungere i programmi stabiliti.

La società Sogesid S.p.a. dovrà, quindi, predisporre:

la convenzione di gestione;

il disciplinare tecnico di gestione;

il piano societario del soggetto gestore come definito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002;

la proposta di piano di adeguamento societario per l'E.S.A.F. da sottoporre alla giunta regionale e al consiglio di amministrazione dell'E.S.A.F. entro e non oltre il 30 aprile 2003, considerato che l'E.S.A.F., nella forma societaria che sarà proposta, dovrà obbligatoriamente far parte del nuovo soggetto gestore, così come definito nell'ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002;

il piano di adeguamento societario per quei soggetti che in termini plurimi associano più enti;

il piano economico-finanziario del soggetto gestore come definito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002, con la previsione di una ripartizione di compiti ed oneri in base alle responsabilità gestionali delle società aderenti al soggetto stesso;

l'inquadramento all'interno del soggetto gestore, come definito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002, delle gestioni dirette ancora in carico ai comuni;

la predisposizione di uno stralcio del Piano d'ambito relativo all'attuazione dell'ordinanza n. 336 del 31 dicembre 2002.

Art. 3.

Le attività di cui all'art. 2, come dettagliate con specifica convenzione, dovranno essere espletate dalla società Sogesid S.p.a. entro la data del 15 maggio 2003 che dovrà presentare al Commissario un report di avanzamento ogni sette giorni relativamente ai singoli adempimenti previsti nella convenzione.

Art. 4.

Nelle more della definizione del piano di adeguamento societario dell'E.S.A.F., di cui al precedente art. 2, l'E.S.A.F. è invitato a sospendere gli eventuali procedimenti attivati in applicazione della legge regionale n. 15/1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 marzo 2003

Il Commissario governativo: PILI

03A04782

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
(O.P.C.M. N. 3267 DEL 7 MARZO 2003)

ORDINANZA 3 aprile 2003.

Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 3/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, è tuttavia urgente realizzare le prime misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonché progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Dispone:

1. Il piano preliminare delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio, relativo alle centrali di So.G.I.N. S.p.a. ed al combustibile depositato nella piscina dell'impianto Avogadro di Saluggia (di proprietà Fiat-Avio S.p.a.), è quello riportato in allegato sotto la lettera «A».

2. Le misure relative ai punti AV1, AV2, CA1, GA2, LA1 e TR1 del predetto allegato «A», considerate particolarmente urgenti per migliorare la protezione fisica delle centrali e degli impianti, sono autorizzate con la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da So.G.I.N. S.p.a. in conformità alle relative schede tecniche approvate dal Commissario delegato.

3. I piani delle attività relativi ai punti LA4 e TR5 del predetto allegato «A», approvati dal commissario delegato, sono trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003.

4. Per le misure e le attività indicate nei restanti punti del predetto allegato «A», So.G.I.N. S.p.a. predisporrà, nei tempi previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003.

5. So.G.I.N. S.p.a. predisporrà inoltre, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, l'aggiornamento dei piani e programmi di dismissione delle centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, allegati alle istanze di disattivazione presentate da So.G.I.N. S.p.a., alle competenti autorità, rispettivamente con lettere del 2 agosto 2001, prot. 8212, 2 agosto 2001, prot. 8213, 28 febbraio 2002, prot. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. 11868. I piani e programmi aggiornati saranno autorizzati dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.

6. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

7. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, a So.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

8. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 3 aprile 2003

Il Commissario delegato: JEAN

03A04781

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 26 marzo 2003, n. **829571.**

Criteri di sicurezza da osservare per la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare (temperatura massima minore di 110 °C). (Legge 5 marzo 1990, n. 46.).

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Agli Uffici provinciali, industria, commercio e artigianato;

All'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

L'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente la sicurezza degli impianti domestici, si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati devono possedere unitamente alla loro adeguata installazione.

Questo Ministero, che ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; di assicurare il corretto impiego e l'adeguata installazione degli apparecchi per uso domestico ai fini della sicurezza, ravvisa in particolare la necessità che gli scaldacqua ad accumulo, non si trasformino in recipienti autoproduttori di vapore o similmente di acqua surriscaldata a seguito di guasto dei dispositivi di regolazione e controllo inseriti negli apparecchi o di cattiva manutenzione degli apparecchi stessi.

Gli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare, oggetto dell'installazione, devono essere conformi alle normative tecniche in vigore al momento dell'installazione e soddisfare i requisiti essenziali delle direttive applicabili.

Pertanto l'installazione di tali apparecchi alla rete idrica domestica deve avvenire tramite un gruppo di sicurezza idraulica. Tale gruppo deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico, tutti accessori necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza degli scaldacqua medesimi.

I criteri per la progettazione, la costruzione ed il funzionamento dei gruppi di sicurezza idraulica sono quelli definiti dalla norma europea UNI EN 1487:2002 oppure dalle equivalenti norme in vigore negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo i cui contenuti siano omogenei con le norme sviluppate dal CEN nello stesso settore.

Si fa presente che negli impianti di alimentazione idrica degli scaldabagni ad accumulo, per soddisfare i requisiti della regola dell'arte in materia, dovranno essere installati i citati gruppi di sicurezza idraulica. Tale installazione non è richiesta nel caso in cui il costruttore dell'apparecchio preveda il gruppo di sicurezza idraulica montato nello stesso apparecchio, in tal caso ne dovrà dare evidenza nella documentazione che accompagna il prodotto.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

La presente circolare è stata sottoposta alla procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE, modificata dalla Direttiva 98/48/CE, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04848

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra Croazia, Germania e Italia sul centro regionale di assistenza al controllo armamenti (RACVIAC) costituito in ambito Patto di stabilità a Zagabria l'8 marzo 2001.

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

E

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Obiettivi

(1) Nell'ambito del Patto di Stabilità per l'Europa Sud-orientale firmato a Colonia il 10 giugno 1999, è stato istituito il Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e l'assistenza all'attuazione (di seguito denominato RACVIAC).

(2) Il presente accordo definisce la struttura, le questioni di organizzazione generale e le funzioni del RACVIAC, ivi compresi gli aspetti relativi alle contribuzioni finanziarie della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica di Croazia per la costituzione e il funzionamento del RACVIAC.

(3) La sede del RACVIAC è in Croazia.

(4) Il RACVIAC sarà aperto alla partecipazione di tutti gli Stati interessati, in conformità ai principi stabiliti dal Patto di Stabilità.

Art. 2.

Gruppo di consulenza multinazionale

(1) Il Gruppo di consulenza multinazionale (di seguito denominato MAG) agirà in quanto organo supervisore del RACVIAC. Ciascuna parte al presente accordo sarà rappresentata al MAG da un delegato. Il MAG determinerà il proprio regolamento interno.

L'amministratore del RACVIAC ed il capo dell'Elemento finanze/bilancio preventivo o i loro vice saranno membri permanenti in quanto consulenti del MAG.

(2) Il MAG agirà in quanto organo di controllo del RACVIAC, con il consenso dei suoi membri, esso adotterà le decisioni operative sulle attività offerte dal RACVIAC e valuterà l'organizzazione di queste attività.

(3) II MAG si riunirà almeno una volta l'anno. Esso adotterà regole di procedura che specificano i dettagli rilevanti. Le mansioni del segretariato saranno svolte dall'ufficio del vice direttore del RACVIAC e del capo del personale.

(4) Nell'ambito della sua responsabilità, il MAG emanerà direttive destinate all'amministratore del RACVIAC. L'amministratore dovrà riferire al MAG sulla loro attuazione.

Art. 3.

Questioni organizzative generali

(1) Il RACVIAC avrà personalità giuridica. Esso avrà la capacità di stipulare contratti al fine di esercitare le sue funzioni.

(2) Il RACVIAC, i suoi locali e le sue proprietà beneficeranno di uno statuto pari a quello concesso alle missioni diplomatiche ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. In particolare, il RACVIAC sarà esentato da tasse per quanto riguarda tutte le merci, servizi e agevolazioni nella Repubblica di Croazia, ivi comprese le forniture di combustibile acquistato per il proprio uso ufficiale. Inoltre il RACVIAC sarà esente da dazi sulle importazioni quanto riguarda tutte le merci importate per i suoi usi ufficiali.

(3) I membri del personale del RACVIAC, compreso l'amministratore, ed i loro congiunti e parenti a carico beneficieranno nella Repubblica di Croazia di uno status pari a quello concesso al personale tecnico ed amministrativo ed ai loro famigliari facenti parte delle rispettive famiglie, di cui all'art. 37 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Non saranno concesse eccezioni a quanto stipulato nell'art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

(4) Se un membro del personale del RACVIAC è cittadino o residente stabile della Repubblica di Croazia esso (o essa) beneficerà in tutti i casi dell'immunità per quanto riguarda gli atti compiuti nella sua capacità ufficiale. Ciò non si applica al personale reclutato in conformità al paragrafo 4 del presente articolo.

(4) Il RACVIAC può reclutare localmente tale personale ausiliario, a seconda delle sue necessità, ed in conformità alla legislazione nazionale croata.

(5) Il RACVIAC fornirà al Cerimoniale di Stato del Governo di Croazia una lista dei nomi, luoghi, date di nascita, Paese di origine, fotografie, titoli e rango delle persone che faranno parte del personale del RACVIAC, nonché dei loro congiunti e parenti a carico facenti parte delle rispettive famiglie, come pure un *curriculum vitae* dell'amministratore. Al momento del loro arrivo, ai membri del personale RACVIAC sarà rilasciata una carta d'identità idonea da parte del Cerimoniale di Stato del Governo della Repubblica di Croazia. Durante la loro permanenza nella Repubblica di Croazia, i membri del personale del RACVIAC dovranno costantemente avere con sé la carta d'identità in oggetto.

Art. 4.

Mansioni

(1) Il RACVIAC costituisce il quadro organizzativo per l'addestramento del personale di controllo e fungerà da istanza per le questioni connessi al controllo delle armi convenzionali in questa regione. Tuttavia ad esso non compete di espletare mansioni di verifica connesse all'attuazione di questi accordi. A tal fine il RACVIAC dovrà innanzitutto permettere agli Stati della regione di partecipare a pieno titolo all'attuazione degli accordi sul controllo degli armamenti di cui tali Stati sono parte. Inoltre, iniziando e mantenendo il

dialogo e la cooperazione, esso migliorerà la conoscenza e la messa in opera di intese sul controllo degli armamenti, predisponendo gli Stati ad una potenziale adesione agli accordi in materia di controllo degli armamenti.

(2) L'amministratore del RACVIAC sarà responsabile della pianificazione e della direzione degli eventi in materia di attività di formazione professionale nonché delle attività offerte dal RACVIAC. L'amministratore elaborerà un bilancio preventivo annuale per i progetti programmati dal RACVIAC in cooperazione con il capo dell'Elemento bilancio preventivo/finanze e lo sottoporrà al MAG per approvazione. L'amministratore è responsabile dell'attuazione aperta e trasparente del bilancio preventivo del RACVIAC.

Art. 5.

Risorse umane

(1) Le parti forniranno il personale, le attrezzature e le altre risorse necessarie per il funzionamento del RACVIAC. Il personale interessato sarà di norma distaccato per un periodo di due anni, ma non inferiore ad un anno, in conformità con l'organico del personale reciprocamente concordato.

(2) Per quanto riguarda la posizione dell'amministratore del RACVIAC, vi sarà una rotazione fra le parti su decisione del MAG. Tale assegnazione non dovrà superare due anni, salvo se diversamente convenuto dal MAG.

(3) La lingua di lavoro del RACVIAC sarà l'inglese. Per il lavoro giornaliero, potranno altresì essere utilizzate la lingua croata e la lingua tedesca; fermo restando che tutti i documenti saranno scritti in inglese.

(4) La struttura iniziale e l'organico del personale del RACVIAC saranno approvati dal MAG.

Art. 6.

Responsabilità nazionali

(1) Le questioni concernenti la disciplina e gli obblighi nazionali rimarranno sotto la responsabilità degli Stati interessati. Le parti si accerteranno che il loro personale si conforma alle direttive ed alle procedure stabilite dall'amministratore del RACVIAC o dal suo vice entro i limiti delle rispettive leggi e direttive nazionali.

(2) I componenti nazionali avranno facoltà di fornire un supporto agli incarichi unilaterali nazionali, a seconda della situazione. Qualora il recesso di un componente nazionale risulti necessario, il rispettivo componente ne informerà l'amministratore RACVIAC al più presto.

Art. 7.

Finanziamenti

(1) La quota principale dei costi operativi per i primi due anni sarà a carico della Repubblica Federale di Germania, nei limiti delle disposizioni finanziarie per gli scopi del Patto di Stabilità. I fondi del Patto di Stabilità sono forniti dalla Repubblica Federale di Germania per la realizzazione di particolari progetti. La base sulla quale questi fondi sono forniti è un bilancio preventivo, approvato dal MAG, che contiene questi progetti. Gli Stati rappresentati al MAG sono richiesti di dare il loro accordo al susseguente funzionamento del RACVIAC ed alla chiave di distribuzione dei costi che ne derivano.

(2) La Repubblica di Croazia fornirà alcuni servizi di supporto, quali definiti in un Accordo tecnico fra la Repubblica di Croazia ed il RACVIAC.

Art. 8.

Inventario congiunto, rapporti sulla condizione e valore residuo

(1) Entro trenta giorni dopo aver consegnato l'infrastruttura e le attrezzature al RACVIAC, i rappresentanti delle parti elaboreranno un inventario congiunto ed un rapporto sulla condizione nel settore della caserma «Vitez D. Martic» a Rakitje che sarà utilizzato dal RACVIAC. L'inventario ed il rapporto sulla condizione saranno costantemente aggiornati.

(2) Entro trenta giorni dopo la cessazione del presente accordo, l'inventario finale congiunto e il rapporto sulla condizione saranno compilati e confrontati al precedente inventario congiunto e rapporto sulla condizione per determinare se sussista eventualmente l'obbligo di effettuare riparazioni.

(3) Tutti i reclami relativi al valore residuo al momento della cessazione del presente Accordo saranno definiti mediante negoziazioni fra le parti.

Art. 9.

Sicurezza

La trasmissione, la custodia, l'uso e la salvaguardia di tutti i materiali classificati, distribuiti o elaborati nell'ambito del presente Accordo, saranno soggetti ai regolamenti di sicurezza nazionali delle parti.

Art. 10.

Vertenze per danni e responsabilità

(1) Le parti desisteranno reciprocamente da tutte le reciproche vertenze, per quanto riguarda le lesioni personali ed i danni alla proprietà, a meno che questi ultimi siano stati causati intenzionalmente o per via di una grossolana negligenza.

(2) I reclami di terzi, derivanti da atti o da omissioni del personale del RACVIAC nell'adempimento delle loro mansioni ufficiali durante l'espletamento di incarichi ufficiali per il RACVIAC o causati dall'uso ufficiale dei materiali utilizzati dal personale implicato per scopi del RACVIAC e responsabili del danno, saranno liquidati dal RACVIAC a carico del proprio bilancio preventivo, ove ciò sia possibile, senza mettere a repentaglio le operazioni RACVIAC fondamentali. Qualora ciò non sia possibile, le parti negozieranno una soluzione.

(3) Nel caso di una controversia concernente il reclamo di una terza parte, tale reclamo sarà sottoposto ad una commissione mista per le vertenze. La composizione di questa commissione ed il suo regolamento interno, saranno concordati fra le parti in un *Addendum* al presente accordo.

(4) Le vertenze di parti terze contro membri del personale RACVIAC derivanti da atti o omissioni non attinenti ai loro compiti ufficiali, saranno regolate dalla parte il cui membro del personale è responsabile dell'insorgenza del reclamo.

Art. 11.

Veicoli

(1) I veicoli che appartengono alle Nazioni contribuenti o che queste ultime hanno concesso per l'uso ufficiale del RACVIAC avranno targhe d'immatricolazione appropriate, fornite dal Governo della Repubblica di Croazia.

(2) I veicoli utilizzati dal RACVIAC dovranno essere muniti dell'assicurazione croata per conto terzi.

(3) Il Governo della Repubblica di Croazia accetta in quanto valide, senza tasse, tariffe o patenti di guida, le patenti automobilistiche nazionali del personale del RACVIAC.

Art. 12.

Annessi

Gli annessi in allegato contenenti disposizioni particolareggiate su:

mansioni (annesso *A*) e infrastruttura e logistica (annesso *B*) sono parte integrante del presente accordo.

Gli annessi possono essere cambiati con l'approvazione delle parti, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 13.

Art. 13.

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica che le condizioni previste per l'entrata in vigore sono state espletate.

(2) Il presente Accordo può essere emendato o integrato mediante il consenso iscritto delle parti, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

(3) I Governi di altri Stati interessati che intendono offrire personale, attrezzature o contribuzioni finanziarie al RACVIAC in base all'art. 1 paragrafo 4, possono essere invitati ad aderire al presente Accordo. Le notifiche di adesione saranno depositate presso il Governo della Repubblica di Croazia che notificherà alle parti ciascun deposito. Per ogni Governo aderente, l'Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento.

(4) Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti tramite le vie diplomatiche, facendo pervenire all'altra parte un preavviso scritto di sei mesi. Le parti si consulteranno reciprocamente per concordare accettabili condizioni di cessazione.

(5) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo, sarà regolata per mezzo di consultazioni fra le parti senza fare ricorso a terzi. Tali controversie non saranno sottoposte ai tribunali internazionali, né ad altre corti di arbitrato.

Fatto a Zagabria, l'8 marzo 2001 in due originali ciascuno in lingua croata, tedesca e inglese, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo inglese.

ANNESSO *A*

INCARICHI DEL RACVIAC

1. *Generalità.*

Il RACVIAC costituirà il quadro organizzativo per lo svolgimento di attività di formazione professionale, l'organizzazione di conferenze e di colloqui con esperti, in vista di migliorare la verifica e le altre misure di attuazione nell'ambito della portata degli accordi sul controllo degli armamenti di cui gli Stati dell'Europa Sud-orientale sono parti. Il RACVIAC organizzerà eventi informativi al fine di familiarizzare gli Stati interessati riguardo ad altri accordi sul controllo degli armamenti. Per impartire le lezioni del corso di formazione, il RACVIAC si avvarrà soprattutto di personale esterno.

2. *Particolari.*

Il RACVIAC:

svolgerà mansioni di segretariato per il MAG;

pianificherà misure di formazione professionale in relazione ai mandati di verifica nell'ambito degli accordi sul controllo degli armamenti ai quali gli Stati della regione hanno aderito secondo le istruzioni del MAG;

organizzerà conferenze, seminari, gruppi di lavoro ed altri eventi su argomenti attinenti al controllo degli armamenti, in vista d'intensificare il dialogo e la cooperazione fra gli Stati interessati, secondo le istruzioni del MAG;

organizzerà eventi informativi riguardo a specifici accordi sul controllo degli armamenti, secondo le istruzioni del MAG;

coopererà con gli enti competenti nazionali ed internazionali e con le agenzie di controllo di altri Stati per la pianificazione, la preparazione, la direzione e le eventuali sollecitazioni riguardo a queste attività;

selezionerà ed inviterà personale insegnante esterno;

fornirà supporto al personale insegnante esterno per la preparazione e l'applicazione di misure di formazione professionale per le missioni di verifica;

manterrà i contatti con le Forze armate croate e con altre Forze armate, ove applicabile, per assicurare il sostegno alle attività di formazione;

fornirà servizi di supporto ai partecipanti ai seminari ed ai corsi durante la loro permanenza presso il RACVIAC;

valuterà e documenterà tutte le attività di formazione professionale;

farà rapporto al MAG sia regolarmente, sia su richiesta;

presenterà gli incarichi, l'importanza ed i risultati del suo lavoro alle forze armate degli Stati interessati come pure ai mezzi d'informazione ed al pubblico, in considerazione dei vari gruppi-bersaglio;

liquiderà i conti per tutte le spese incorse nell'adempiere alle sue mansioni;

predisporrà ed aggiornerà un piano finanziario annuale ed a medio termine.

ANNESSO *B*

La Repubblica di Croazia fornirà gratuitamente alloggi per il personale RACVIAC in una parte della caserma «Vitez D. Martic» a Rakitje.

The Government of the Federal Republic of Germany
and
the Government of the Republic of Croatia

have agreed as follows:

Article 1
Objectives

(1) Within the framework of the Stability Pact for South Eastern Europe, signed in Cologne on 10 June 1999, the Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center in South Eastern Europe (hereinafter referred to as RACVIAC) has been established.

(2) This Agreement shall define the structure, general organizational issues and tasks of RACVIAC, including aspects relating to the financial contributions of the Federal Republic of Germany and the Republic of Croatia to the establishment and operation of RACVIAC.

(3) The seat of RACVIAC is in Croatia.

(4) RACVIAC shall be open to the participation of all interested States, in accordance with the principles established by the Stability Pact.

Article 2
Multinational Advisory Group

(1) The Multinational Advisory Group (hereinafter referred to as MAG) shall act as the supervisory body of RACVIAC. Each Party to this Agreement shall be represented in the MAG by one representative. The MAG will determine its own Terms of Reference.

The Director of RACVIAC and the Head of the Budget/Finances Element or their Deputies shall serve as permanent advisory members of the MAG.

(2) The MAG shall act as the controlling body of RACVIAC. By consensus of its members, it shall take policy decisions on the activities offered by RACVIAC and assess the conduct of these activities.

(3) The MAG shall meet at least once a year. It shall adopt rules of procedure specifying the relevant details. The Secretariat's tasks shall be assumed by the office of the RACVIAC Deputy Director and Chief of Staff.

(4) Within its area of responsibility, the MAG shall issue directives to the RACVIAC Director. The Director shall have to report to the MAG on their implementation.

Article 3

General Organisational Issues

(1) The RACVIAC shall have a legal personality. It shall have a capacity to enter into contracts in order to fulfil its functions.

(2) The RACVIAC, its premises and property shall enjoy a status equal to that accorded to diplomatic missions under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. In particular, the RACVIAC shall be exempted from taxes in respect of all goods, services and facilities in the Republic of Croatia, including fuel delivery, purchased for its official use. In addition, the RACVIAC shall be exempt from import duty in respect of all goods imported for its official use.

(3) The staff members of the RACVIAC, including the Director, and their spouses and relatives dependent on them shall enjoy in the Republic of Croatia the status equal to that accorded to administrative and technical staff and members of their families forming part of their respective households in Article 37 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. No exceptions from the stipulation of Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic relations of 18 April 1961 will be granted.

In case a staff member of the RACVIAC is a national or permanent resident of the Republic of Croatia, he or she shall, however, enjoy immunity with respect of acts done in his or her official capacity. This does not apply to personnel recruited in accordance with paragraph 4 of this Article.

(4) The RACVIAC may recruit locally such auxiliary personnel as it requires, in accordance with Croatian national legislation.

(5) The RACVIAC shall provide the State Protocol of the Government of Croatia with a list of the names, place and date of birth, country of origin, photographs and title and rank of those persons who will be staff members of the RACVIAC and their spouses and relatives dependent on them forming part of their respective households, as well as a curriculum vitae of the Director. Upon their arrival, the staff members of the RACVIAC will be issued with an appropriate identification card by the State Protocol of the Government of the Republic of Croatia. During their stay in the Republic of Croatia, the staff members of the RACVIAC shall at all times carry their identification card.

Article 4
Tasks

(1) The RACVIAC shall form the organisational framework for the training of verification personnel, serving as a forum for conventional arms control issues in this region. It shall, however, not fulfil verification tasks related to the implementation of such agreements. To this end, RACVIAC shall, above all, enable the states of the region to fully take part in the implementation of the arms control agreements to which they are parties. Moreover, by initiating and maintaining dialog and co-operation, it shall improve the knowledge about, and implementation of, arms control arrangements and prepare the states for potential accession to arms control agreements.

(2) The Director of the RACVIAC shall be responsible for the planning and conduct of the training events and activities offered by the RACVIAC. The Director shall draw up an annual budget for the planned projects of the RACVIAC in co-operation with the

Head of the Budget/Finance Element and submit it to the MAG for approval. The Director is responsible for the open and transparent implementation of the RACVIAC budget.

Article 5
Human Resources

(1) The Parties shall provide personnel, equipment and other resources necessary for the operation of the RACVIAC. The personnel concerned shall usually be dispatched for a period of two years, but not less than one year, in accordance with the mutually agreed staff plan.

(2) The position of the Director of the RACVIAC shall be rotated among the Parties by decision of MAG. This assignment shall not exceed two years, unless otherwise agreed by the MAG.

(3) The working language of the RACVIAC shall be English. For the daily work, Croatian and German may be used as well; however, all documents shall be written in English.

(4) The initial structure and staffing of the RACVIAC will be approved by the MAG.

Article 6
National Responsibilities

(1) Issues concerning discipline and national obligations shall remain responsibilities of the States concerned. The Parties shall ensure that their personnel comply with the guidelines and procedures established by the RACVIAC Director or his deputy within the limits of the respective national laws and guidelines.

(2) The national components shall retain the authority to support unilateral national tasks depending on the situation. If a withdrawal of a national component should

become necessary, the respective component shall inform the Director of RACVIAC as early as possible.

Article 7
Financing

(1) The major share of the operating costs for the first three years shall be borne by the Federal Republic of Germany within the limitations of the financial provisions for Stability Pact purposes. Stability Pact funds are provided by the Federal Republic of Germany for the implementation of particular projects. The basis on which these funds are provided is a budget, approved by the MAG, containing these projects. The states represented in the MAG are requested to agree on the subsequent operation of RACVIAC and the key for the distribution of the costs arising from it.

(2) The Republic of Croatia shall provide certain support services as defined in a Technical Agreement between the Republic of Croatia and the RACVIAC.

Article 8
Joint Inventory, Condition Reports and Residual Value

(1) Within thirty days after handing over infrastructure and equipment to the RACVIAC, the representatives of the Parties shall draw up a joint inventory and condition report on that part of the barracks "Vitez D. Martic" at Rakitje which shall be used by the RACVIAC. The inventory and the condition report shall continuously be updated.

(2) Within thirty days after termination of this Agreement, final joint inventory and condition report shall be compiled and compared to former joint inventory and condition report to establish whether there are any obligations to carry out repairs.

(3) Any claims with regard to the residual value at the termination of this Agreement shall be established through negotiations between the Parties.

Article 9

Security

The transmission, custody, use and safeguarding of all classified material distributed or drawn up within the framework of this Agreement shall be subject to the national security regulations of the Parties.

Article 10

Claims for Damages and Liability

(1) The Parties shall mutually waive all claims against each other with regard to personal injuries and damages to property unless they were caused intentionally or by gross negligence.

(2) Third party claims arising from acts or omissions by RACVIAC personnel in fulfilment of their official duties while conducting official tasks for the RACVIAC or from the official use of materials, which were employed by the personnel involved for RACVIAC purposes and caused the damage, shall be settled by the RACVIAC from its own budget, where this is possible without endangering essential RACVIAC operations. Whenever this is not possible, the Parties shall negotiate a solution.

(3) In case of dispute concerning a third party claim, the claim shall be submitted to a Mixed Claims Commission. Its composition and terms of reference shall be agreed upon by the Parties in an addendum to this Agreement.

(4) Third party claims against RACVIAC staff members arising from the acts or omissions not connected to their official tasks shall be settled by the Party whose staff member caused the claim to arise.

Article 11

Vehicles

(1) Vehicles owned or seconded by the Contributing Nations for the official use of the RACVIAC shall carry appropriate licence plates provided by the Government of the Republic of Croatia.

(2) The vehicles used by the RACVIAC shall carry Croatian third party insurance.

(3) The Government of the Republic of Croatia accepts as valid without taxes, fees or a driving test the national drivers licences of the RACVIAC personnel.

Article 12

Annexes

The attached Annexes containing detailed provisions on:

Tasks (Annex A) and

Infrastructure and Accommodation (Annex B)

shall constitute integral parts of this Agreement.
The Annexes may be changed with the approval of the Parties in accordance with Paragraph 2 of Article 13.

Article 13

Final Provisions

(1) This Agreement shall apply provisionally from the date of its signature and shall enter into force thirty days after the receipt of the last notification that the national requirements for entry into force have been fulfiled.

(2) This Agreement may be amended or supplemented by mutual written consent of the Parties in accordance with paragraph 1 of this Article.

(3) The Governments of other interested States who intend to offer personnel, equipment or financial contributions to the RACVIAC under Article 1 paragraph 4 may be invited to accede to this Agreement. Notifications of accession shall be deposited with the Government of the Republic of Croatia which shall notify the Parties of each deposit. For each acceding Government the Agreement shall enter into force thirty days after the deposit of the respective instrument.

(4) This Agreement may be denounced by each of the Parties through diplomatic channels giving six months' notice in writing to the other Party. The Parties shall consult each other to agree on mutually acceptable conditions of termination.

(5) Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through consultations between the Parties without recourse to third parties. They will not be submitted to international courts or other courts of arbitration.

Done at Zagreb on 8 March 2001 in two originals, each in Croatian, German and English languages, all texts being authentic. In case of divergences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Federal Republic of Germany

For the Government of the Republic of Croatia

Annex A

Tasks of RACVIAC

1. General

The RACVIAC shall provide the organisational framework for the conduct of training activities, conferences and expert talks which are intended to improve verification and other implementation measures within the scope of arms control agreements to which the States of South Eastern Europe are Parties. The RACVIAC shall conduct information events to familiarise interested States with other arms control agreements. For the teaching of the training course lessons, the RACVIAC shall primarily rely on external personnel.

2. Details

The RACVIAC

- shall fulfil the function of a secretariat for the MAG;

- shall plan training measures relating to verification missions under the arms control agreements to which the states of the region acceded, as directed by the MAG;

- shall plan conferences, seminars, workshops and other events on arms control topics which serve to intensify dialog and co-operation among the states concerned, as directed by the MAG;

- shall conduct information events about specific arms control agreements, as directed by MAG;

- shall co-operate with the competent national and international bodies and verification agencies of other states in the planning, preparation, conduct and follow-up with regard to these tasks;

- shall select and invite external teaching personnel;

- shall support external teaching personnel in the preparation and conduct of training measures for verification missions;

- shall maintain contact with the Croatian and other armed forces, if applicable, to ensure the support of training activities;

- shall provide support services to the seminar and course participants during their stay at the RACVIAC;

- shall evaluate and document all training activities;

- shall report to the MAG both regularly and on request;

- shall present the tasks, the importance and the results of its work to the armed forces of the states concerned as well as to the media and public, taking the various target groups into consideration;

- shall settle the accounts for all expenses incurred in fulfiling its tasks;

- shall prepare and update an annual and a medium-term financial plan.

Annex B

The Republic of Croatia shall provide accommodation for the RACVIAC staff a portion of the barracks "Vitez D. Martic" at Rakitje free of charge.

03A04687

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 6 settembre 2002, recante: «Determinazione della misura minima di utilizzazione dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002».

Si comunica che il decreto di cui all'oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003, è stato, per errore, datato «6 settembre 2002» invece che «2 aprile 2003».

Si comunica, inoltre, che il titolo dello stesso decreto è stato corretto come segue: «Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002 dell'entità massima della misura dei contributi, di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, utilizzabili, per l'anno 2003 e per quelli successivi, dalle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate».

03A04944

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto G n. 89 del 7 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFONICID nella forma e confezione: «2 g di polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Società Pliva Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via Tranquillo Cremona n. 10, codice fiscale n. 03227750969.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento è effettuata da: Società Special Product's Line p.a. nello stabilimento sito in Pomezia, (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g di polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2,5 ml - AIC n. 034655011/G (in base 10), 111LT3 (in base 32).

Classe: «A con applicazione della nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g (pari a cefonicid 1 g);

eccipienti: 1 fiala solvente contiene lidocaina cloridrato 2,5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicazioni riportate in allegato al presente decreto.

03A04700

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formoftil»

Estratto decreto n. 91 del 24 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FORMOFTIL anche nelle forme e confezioni: «0,05% collirio, sospensione» 25 contenitori monodose 0,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2 - cap 56127 Italia, codice fiscale n. 00109820506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,05% collirio, sospensione» 25 contenitori monodose 0,5 ml - A.I.C. n. 023225042 (in base 10), 0Q4SQL (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a,. via G. Battista Oliva, 8 - 56121 Ospedaletto (Pisa).

Composizione: 1 contenitore monodose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: formocortal 0,25 mg;

eccipienti: sodio fosfato bibasico 12 H20 7,8 mg, sodiofosfato monobasico H20 1,61 mg, sodio cloruro 2 mg, sodio carbossimetilcellulosa 2,5 mg, agar 0,125 mg, polisorbato 80 0,5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: flogosi amicromiche e manifestazioni allergiche del globo oculare e suoi annessi lesi per eventi traumatici e/o chirurgici e per ustioni e causticazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04699

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loette»

Estratto decreto n. 92 del 24 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOETTE anche nelle forme e confezioni: «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 3 blisters da 21 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, little Connell Newbridge, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 3 blisters da 21 compresse - A.I.C. n. 033161023 (in base 10), 0ZMZTZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals inc. stabilimento sito in Guayama (Puerto Rico), Highway n.3, km 142,1 (produzione); Wyeth Medica Ireland stabilimento sito in Newbridge - Irlanda, little Connell CO. Kildare (confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: levonorgestrel 0,1 mg; etinil estradiolo 0,02 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 27,2 mg; lattosio monoidrato 39,8 mg; polacrilin potassio 0,68 mg; magnesio stearato 0,204 mg; polietilenglicole 0,125 mg; opadry pale pinic (idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, ossido di ferro rosso sintetico) 2,38 mg; estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E) 0,03 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04698

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dormiplant»

Estratto decreto n. 93 del 24 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DORMIPLANT anche nelle forme confezioni «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 25 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, con sede legale e domicilio fiscale in - 76227 Karlsruhe, Willmar Schwabe - str. 4, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 033892124 (in base 10), 10B9SW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dallo data di fabbricazione.

Produttore: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co stabilimento sito in Germania, Willmar-Schwabe-str. 4, Karlsruhe (produzione prodotto finito).

Composizione: una compressa rivestita con film:

principio attivo: valeriana 160 mg; melissa 80 mg;

eccipienti: silice colloidale 11,8 mg; saccarosio 133,01 mg; crospovidone 15 mg; olio di ricino idrogenato 23 mg; cellulosa microcristallina 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; sciroppo di glucosio 3,2 mg; calcio carbonato 9,7 mg; talco 21,78 mg; macrogol 6000 0,43 mg; carmelloso sodico 1,6 mg; polisorbato 80 0,259 mg; povidone 0,56 mg; metilidrossipropilcellulosa 19,36 mg; titanio biossido E171 6 mg; carminio d'indaco E132 1,6 mg; polietilacrilatometilacrilato 4,171 mg; cera carnauba 0,22 mg; sodio dodecilsolfato 0,03 mg; macrogol 6000 7,76 mg.

Indicazioni terapeutiche: blando sedativo, anche per favorire il riposo notturno.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04697

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zestril»

Estratto decreto NCR n. 94 del 24 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZESTRIL anche nelle forme e confezioni: «5 mg compresse» 28 compresse; «5 mg compresse» 42 compresse; «20 mg compresse» 28 compresse, «20 mg compresse» 42 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, palazzo Volta - via F. Sforza - cap 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 026834059 (in base 10), 0TLX4C (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Astrazeneca stabilimento sito in Francia, Reims Cedex (tutte); Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt - Germania, Otto Hahn strasse (confezionamento e controllo); IPR Pharmaceuticals stabilimento sito in Porto Rico, Carolina (produzione bulk).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lisinopril diidrato 5,45 mg pari a 5 mg di lisinopril anidro;

eccipienti: mannitolo 20,6 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 61,7 mg; amido di mais 11 mg; amido pregelatinizzato 2,2 mg; magnesio stearato 0,75 mg; ferro ossido rosso 0,134 mg; amido di mais 5,5 mg.

Confezione: «5 mg compresse» 42 compresse - A.I.C. n. 026834061 (in base 10), 0TLX4F (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Astrazeneca stabilimento sito in Francia, Reims Cedex (tutte); Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt - Germania, Otto Hahn strasse (confezionamento e controllo); IPR Pharmaceuticals stabilimento sito in Porto Rico, Carolina (produzione bulk).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lisinopril diidrato 5,45 mg pari a 5 mg di lisinopril anidro;

eccipienti: mannitolo 20,6 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 61,7 mg; amido di mais 11 mg; amido pregelatinizzato 2,2 mg; magnesio stearato 0,75 mg; ferro ossido rosso 0134 mg; amido di mais 5,5 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 026834073 (in base 10), 0TLX4T (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Astrazeneca stabilimento sito in Francia, Reims Cedex (tutte); Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt - Germania, Otto Hahn strasse (confezionamento e controllo); IPR Pharmaceuticals stabilimento sito in Porto Rico, Carolina (produzione bulk).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lisinopril diidrato 21,78 mg pari a 20 mg di lisinopril anidro;

eccipienti: mannitolo 41 mg calcio fosfato dibasico diidrato 124 mg; amido di mais 22 mg; amido pregelatinizzato 4,4 mg; magnesio stearato 1,7 mg; ferro ossido rosso 1,13 mg; amido di mais 11 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 42 compresse - A.I.C. n. 026834085 (in base 10), 0TLX55 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Astrazeneca stabilimento sito in Francia, Reims Cedex (tutte); Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt - Germania, Otto Hahn strasse (confezionamento e controllo); IPR Pharmaceuticals stabilimento sito in Porto Rico, Carolina (produzione bulk).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lisinopril diidrato 21,78 mg pari a 20 mg di lisinopril anidro;

eccipienti: mannitolo 41 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 124 mg, amido di mais 22 mg; amido pregelatinizzato 4,4 mg; magnesio stearato 1,7 mg; ferro ossido rosso 1,13 mg; amido di mais 11 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa sistemica. Scompenso cardiaco. Alte dosi di «Zestril» riducono il rischio combinato di mortalità e di ospedalizzazione (vedere posologia e modo di somministrazione). Trattamento dei pazienti con infarto miocardico acuto (entro 24 ore) emodinamicamente stabili, volto a prevenire la disfunzione del ventricolo sinistro o l'insufficienza cardiaca ed al miglioramento della sopravvivenza, in associazione con altre misure terapeutiche quando appropriate. Complicazioni renali e retiniche da diabete mellito in pazienti ipertesi affetti da diabete mellito non insulino dipendente con micro-albuminuria «Zestril» riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina. «Zestril» riduce il rischio di retinopatia in pazienti normotesi affetti da diabete mellito insulino-dipendente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04696

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Noradrenalina tartrato».

Estratto decreto n. 95 del 24 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico NORADRENALINA TARTRATO, nelle forme e confezioni: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale e «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia nord, 3 - cap 53014, Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale - A.I.C. n. 034808016\G (in base 10), 11686J (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «a uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero ed in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., via Cassia nord n. 3, Monteroni D'Arbia (Siena) (tutte).

Composizione: ogni fiala da 1 ml:

principio attivo: noradrenalina tartrato acido 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg - sodio metabisolfito 1 mg - acqua per preparazioni iniettabili a l ml.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale - A.I.C. n. 034808028\G (in base 10), 11686W (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «a uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto lagislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., via Cassia nord n. 3, Monteroni D'Arbia (Siena) (tutte).

Composizione: ogni fiala da 1 ml:

principio attivo: noradrenalina tartrato acido 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg - sodio metabisolfito 1 mq - acqua per preparazioni iniettabili a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: ipotensione acuta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04695

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salvituss»

Estratto decreto NCR n. 96 del 27 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SALVITUSS anche nelle forme e confezioni: «0,6% sciroppo bambini» 12 contenitori monodose da 5 ml.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, cap 50143, Italia, codice fiscale n. 00394440481.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione: «0,6% sciroppo bambini» 12 contenitori monodose da 5 ml - A.I.C. n. 027661038 (in base 10), 0UD4RG (in base 32).

Classe «C».

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Berlin Chemie AG nello stabilimento sito in Rheinsberg, Berlino (Germania): Dompe Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in via Campo di Pile, L'Aquila.

Controllato: Berlin Chemie AG nello stabilimento sito in Glienicker Weg, Berlino (Germania); Dompe Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in via Campo di Pile, L'Aquila;

Confezionamento terminale: Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace, 25/A, San Prospero (Modena).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: levodropropizina 0,60 g;

eccipienti: saccarosio: metile p.idrossibenzoato; propile p.idrossibenzoato; acido citrico; sodio idrossido; aroma liquirizia; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04694

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoren»

Estratto decreto n. 80 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Farmacoterapico Italiano S.p.a., con sede in via Paolo Frisi, 21/23 - Roma, con codice fiscale n. 00429690589.

Medicinale: EMOREN.

Confezione: A.I.C. n. 022866040 - pomata 20 g.

È ora trasferita alla società: Novasorel S.r.l., con sede in via del Corno, 12 - Zola Predosa, Bologna, con codice fiscale n. 01644411207.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 88 del 24 marzo 2003

Società: Laboratorie HRA Pharma.

Specialità medicinale: NORLEVO.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Norlevo» 10 Cpr in BlisterPvc/Al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884015/M, 20 Cpr in Blister Pvc/A da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884027/M, 50 Cpr in Blister Pvc/Al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884039/M, 2 Cpr in Blister Pvc/Al da 0,750 mg - A.I.C. 034884041/M, 100 Cpr in BlisterPvc/Al da 0,750 mg - A.I.C. 034884054/M, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 30 marzo 2003, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1282/2002 dell'11 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04541

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duoban»

Estratto decreto n. 16 del 31 marzo 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: DUOBAN.

Titolare A.I.C..: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12, Modena.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103536013.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principi attivi:

doxiciclina iclato pari a doxiciclina 60 g;

colistina solfato pari a colistina 1.200.000.000 UI;

eccipienti:

paraffina liquida 20 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni/respiratorie da pasteurella multocida, enteriti da E. coli.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04779

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio B1 + H120»

Estratto provvedimento n. 40 del 27 febbraio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO B1 + H120 vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la pseudopeste e la bronchite infettiva confezione 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 100026018.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario in questione:

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 100026032.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek-30»

Estratto provvedimento n. 36 del 27 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 compresse nelle confezioni: 9 compresse da 68 mcg, da 136 mcg, da 272 mcg, - 6 compresse da 68 mcg, da 136 mcg, da 272 mcg - A.I.C. n. 100243.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta nuova officina di confezionamento.

È autorizzato il confezionamento della specialità in questione anche presso il sito produttivo Merk Sharp & Dohme Quimica, Barceloneta, Puerto Rico in alternativa a quello attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Geskygrip»

Estratto provvedimento n. 37 del 27 febbraio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GESKYGRIP nella confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100014024.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica del sito di produzione del principio attivo.

È autorizzato il trasferimento della produzione dei principi attivi relativi alla frazione influenza suina (componenti H_1 N_1 e H_3 N_2) da Aventis Pasteur Val de Reuil - Francia al sito di Merial Laboratoire de Lion Gerland - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor Flu»

Estratto provvedimento n. 38 del 27 febbraio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AKIPOR FLU nelle confezioni flacone da 50 dosi + flacone solvente da 100 ml, flacone da 100 dosi + flacone solvente da 200 ml - A.I.C. n. 102407.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica del sito di produzione del principio attivo.

È autorizzato il trasferimento della produzione dei principi attivi relativi alla frazione influenza suina (componenti H_1 N_1 e H_3 N_2) da Aventis Pasteur Val de Reuil - Francia al sito di Merial Laboratoire de Lion Gerland - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gripovac»

Estratto provvedimento n. 39 del 27 febbraio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GRIPOVAC emulsione iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101330025.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica del sito di produzione del principio attivo.

È autorizzato il trasferimento della produzione dei principi attivi relativi all'influenza suina (componenti H_1 N_1 e antigene H_3 N_2) dal sito di produzione di Aventis Pasteur Val de Reuil - Francia al sito di produzione Merial Laboratoire de Lion Gerland-Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox pasta orale».

Estratto provvedimento n. 46 del 4 marzo 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0129/01-03/V01 del 12 gennaio 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario PULMODOX PASTA ORALE per cani di piccola, media e grande taglia, nelle confezioni:

scatola siringa da 5 g per cani di piccola taglia - A.I.C. n. 103507012;

scatola siringa da 10 g per cani di taglia media - A.I.C. n. 103507024;

scatola siringa da 20 g per cani di taglia grande - A.I.C. n. 103507036.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in Carros-Francia-lère Avenue 2065 M-L.I.D.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica dimensione confezione di un medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo I concernente l'aggiunta di un sacchetto ermetico che avvolge il condizionamento primario (siringa).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ovilis Enzovax».

Estratto provvedimento n. 47 del 4 marzo 2003

Specialità medicinale ad azione immunologica per uso veterinario OVILIS ENZOVAX vaccino contro la chlamydia psittaci degli ovini.

Confezioni:

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102567017;

flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 102567029;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102567031;

flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 102567043.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. - Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica periodo di validità (riduzione) e modifica del titolo virale.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 12 mesi.

Composizione: a seguito modifica del titolo virale la composizione attuale è la seguente: ogni dose di vaccino contiene almeno: $>10^5$ IFU del ceppo vivo attenuato ts 1B di chlamydia psittaci da sciogliere in relativo solvente standard.

Stabilizzante per ml: albumina sierica bovina 50 mg, acido 1-glutammico 10 mg, saccarosio 75 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04766

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR Marker».

Estratto provvedimento n. 49 del 6 marzo 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/105/001/V01 del 12 dicembre 2002.

Prodotto medicinale per uso veterinario BOVILIS IBR MARKER vaccino marker attenuato per l'immunizzazione attiva dei bovini contro la rinotracheite infettiva nelle confezioni: 1 flacone da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321016, 1 flacone da 10 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321028 e 10 flaconi da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321030.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: sostituzione di un eccipiente con altro equivalente.

È autorizzata la modifica di un eccipiente del prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto concernente la sostituzione dell'eccipiente disodio fosfato dodecaidrato con l'eccipiente disodio fosfato diidrato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetanvet»

Estratto provvedimento n. 56 del 12 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: TETANVET.

Confezioni: 10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101386023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Vaccino antitetanico». Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan mix»

Estratto provvedimento n. 65 del 31 marzo 2003

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi DOXIPAN MIX.

Richiesta di poter modificare la dicitura e principio attivo.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - Modena.

Confezioni:

sacco in polietilene e carta da 10 kg - A.I.C. n. 102617026;

sacco in polietilene e carta da 25 kg - A.I.C. n. 102617014.

Oggetto del provvedimento: modifica della dicitura del principio attivo.

Si autorizza per la specialità indicata in oggetto, la modifica della dicitura del principio attivo:

da Doxiclina cloridrato pari a Doxiciclina 50 g

a Doxiclina iclato pari a Doxiciclina 50 g.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi dovranno essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, con la vecchia dicitura del principio attivo, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04773

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali alla società Polifarma S.p.a., in Roma

Con il decreto n. M-80/2003 del 17 marzo 2003 è stata revocata su richiesta della società Polifarma S.p.a., l'autorizzazione alla produzione di medicinali per la propria officina sito in Roma - Via Tor Sapienza, 138.

03A04774

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sustenium».

Con il decreto n. 800.5/R.M.576/D50 del 21 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

SUSTENIUM 500 mg polvere e solvente per soluzione orale 10 flaconi con tappo serbatoio, A.I.C. n. 024118 059.

È consentito lo snellimento delle scorte fino al 31 maggio 2003.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., titolare della specialità.

03A04538

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mevalon».

Con il decreto n. 800.5/R.M.72/D53 del 25 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

MEVALON.

Confezioni:

«Mevalon» 16 cps 500 mg, A.I.C. n. 024413027.

«Mevalon» «1000» 16 cps riv 1000 mg, A.I.C. n. 024413041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.A., titolare della specialità.

03A04539

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avirase»

Con il decreto n. 800.5/R.M.149/D55 del 28 marzo 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AVIRASE: 25 compresse 200 mg - A.I.C. n. 027194012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lampugnani Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A04854

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimexan».

Con il decreto n. 800.5/R.M.9/D56 del 31 marzo 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NIMEXAN: 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 032923029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., titolare della specialità.

03A04855

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide LPB».

Con il decreto n. 800.5/R.M.41/D57 del 1° aprile 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NIMESULIDE LPB:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 032961017;

«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 032961029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a., titolare della specialità.

03A04856

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ansiolin».

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D54 del 28 marzo 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ANSIOLIN: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml im iv - A.I.C. n. 019994045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A04857

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gardenale».

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D58 del 2 aprile 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

GARDENALE: «100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 f - A.I.C. n. 004556039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A04858

Comunicato n. 2 del 26 marzo 2003 relativo alla decisione della Commissione europea che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neorecormon - Epoetina beta» rilasciata con procedura centralizzata.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2002)3177 del 22 agosto 2002 è stata revocata, su richiesta del titolare Roche Registration Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano NEORECORMON - EPOETINA BETA, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 2309/93, nelle confezioni sotto indicate:

n. EU/1/97/031/014 - 500 U.I. polvere iniettabile + solvente uso parenterale, 10 fiale e 10 siringhe solvente SC-IV - A.I.C. n. 034430140;

n. EU/1/97/031/015 - 1000 U.I. polvere iniettabile + solvente uso parenterale, 10 fiale e 10 siringhe solvente SC-IV - A.I.C. n. 034430153;

n. EU/1/97/031/016 - 2000 U.I. polvere iniettabile + solvente uso parenterale, 10 fiale e 10 siringhe sovente SC-IV - A.I.C. n. 034430165;

n. EU/1/97/031/017 - 5000 U.I. polvere iniettabile + solvente uso parenterale, 5 fiale e 5 siringhe solvente SC-IV - A.I.C. n. 034430177;

n. EU/1/97/031/018 - 10000 U.I. polvere iniettabile + solvente uso parenterale, 5 fiale e 5 siringhe solvente SC-IV - A.I.C. n. 034430189.

03A04540

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Greco di Tufo», proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Greco di Tufo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed Unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Greco di Tufo», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio;

Ha espresso, nella riunione del 19 febbraio 2003, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata dei vini «Greco di Tufo», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Greco di Tufo;

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Greco di Tufo»;

«Greco di Tufo» spumante.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» è riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Greco: minimo 85%;

Coda di Volpe bianca: massimo 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Il vino «Greco di Tufo» può essere elaborato nella tipologia «spumante» con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purché affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Greco di Tufo»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;

sapore: fresco, secco, armonico;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 gl.

«Greco di Tufo» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: sapido, fine e armonico, del tipo «extrabrut» o del tipo «brut»;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

È consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.

I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione della tipologia spumante, devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

03A04444

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed Unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»;

Ha espresso, nella riunione del 19 febbraio 2003, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita: FIANO DI AVELLINO

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco, Coda di Volpe bianco e Trebbiano toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;

Sapore: fresco, armonico;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.

Art. 7.

L'indicazione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica «Apianum». Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

03A04451

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Bayer CropScience S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33654 del 3 aprile 2003, la ditta «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

regolatori di crescita.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III. punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04859

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Bayer CropScience S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo per la determinazione dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33655 del 3 aprile 2003, la ditta «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

regolatori di crescita.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metabolici in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04860

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Basf Agro S.p.a.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33656 del 3 aprile 2003, la ditta «Basf Agro S.p.a.», con sede legale in Lugo (Ravenna), via Quarantola n. 40, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04861

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Basf Agro S.p.a.» per condurre prove ufficiali di campo per la determinazione dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33657 del 3 aprile 2003, la ditta «Basf Agro S.p.a.», con sede legale in Lugo (Ravenna), via Quarantola n. 40, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metabolici in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04862

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 31 marzo 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto International School Hannover Region di Hannover - Germania.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A04912

COMUNE DI ARGENTERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Argentera (provincia di Cuneo) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille con detrazione di € 130,00 per la prima casa e nella misura di 7 per mille per le seconde case e aree fabbricabili;

(Omissis).

03A04045

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

Di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 nella stessa misura stabilita nell'anno 2002:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille, con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta;

fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/1998: 3 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille.

Di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in € 103,29.

(Omissis).

03A04046

COMUNE DI ASUNI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Asuni (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

Di confermare per l'anno 2003 nella misura unica del 4 per mille l'aliquota di imposta per gli immobili;

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A04047

COMUNE DI BANCHETTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Banchette (provincia di Torino) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 2003, fatto salvo quanto disposto al punto 2, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) Di confermare, per l'anno 2003, che relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di € 130,00 la detrazione riconosciuta con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e come integrato dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di imposta comunale degli immobili approvato con deliberazione C.C. n 6 del 19 febbraio 2001;

(Omissis).

03A04048

COMUNE DI BARIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bariano (provincia di Bergamo) ha adottato l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 per mille;

b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998;

2. *(Omissis);*

3. di confermare in € 103,291.= la detrazione per abitazione principale;

4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2 - regolamento comunale - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

(Omissis).

03A04049

COMUNE DI BERNEZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bernezzo (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando le detrazioni di legge di cui all'art. 55, punto 2, legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A04050

COMUNE DI BIELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Biella ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria: 6,25 per mille;

aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota per gli immobili locati in conformità ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti o locati dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 4 per mille;

2) di confermare la detrazione di imposta nella misura di € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A04051

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borgo Val di Taro (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5,6 per mille.

Di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2003 prevista all'art. 6, comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'art. 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille.

Di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2003 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongono dei requisiti di ruralità indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultano inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6, art. 6, del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille.

Di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A04052

COMUNE DI BRENDOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brendola (provincia di Vicenza) ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota da applicarsi nell'anno 2003 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili insistenti sul territorio di questo comune è fissata nella misura diversificata del 6,3 per mille per l'aliquota ordinaria e del 4 per mille per l'abitazione principale e il comodato d'uso gratuito;

2) che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 130,00, fino a concorrenza del suo ammontare;

3) che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente almeno un portatore di handicap con invalidità permanente pari all'80%, riconosciuta come tale dalla competente autorità secondo la legge n. 104/1992, è fissata in € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare.

L'accertamento della condizione di portatore di handicap sarà accertata sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 104/1992 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

(Omissis).

03A04053

COMUNE DI BRIOSCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Briosco (provincia di Milano) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi, e del 5 per mille per le unità immobiliari non locate.

2. Di darsi atto che la detrazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di € 103, 29 tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 17 febbraio 2000 per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale.

(Omissis).

03A04054

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cardano al Campo (provincia di Varese) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

4 per mille, abitazione principale e pertinenza (box, cantina, lavanderia annessi all'abitazione principale);

6 per mille, altri immobili, terreni;

detrazione € 103,29 per abitazione principale.

(Omissis).

03A04055

COMUNE DI CARTURA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cartura (provincia di Padova) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare la seguente aliquota e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 come segue:

aliquota unica al 4,8 per mille;

detrazione di € 104,00 solo per l'abitazione principale, elevabile a € 207,00 su presentazione di istanza che dimostri una particolare situazione di disagio economico, debitamente documentata, da sottoporre alla commissione comunale assistenza;

ulteriore detrazione di € 130,00 per i proprietari di abitazione principale con almeno un soggetto portatore di handicap congenito totale o handicap acquisito totale: per handicap congenito si intende: cerebropatie congenite o altre inabilità che comportino disabilità totale dalla nascita; per handicap acquisito si intende: da incidenti stradali o da lavoro; ciechi e/o sordomuti totali.

(Omissis).

03A04056

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casirate d'Adda (provincia di Bergamo) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2003, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 2002 del 5,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) di determinae l'aliquota del 6,00 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

4) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5) dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

6) sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P.;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art. 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.

È altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare con le relative pertinenze concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti);

b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;

c) dagli affini entro il secondo grado (suoceri-generi o suoceri-nuore, cognati-cognati);

purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Per poter fruire di tale agevolazione è necessario presentare, in sede di prima applicazione, apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante.

(Omissis).

8) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

03A04057

COMUNE DI CASTAGNITO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castagnito (provincia di Cuneo) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

(Omissis);

3) Di determinare, per l'anno 2003, la misura della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali nella misura prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, pari ad € 103,291 (L. 200.000).

4) Di prendere atto delle determinazione dell'aliquota dell'imposta confermata dalla giunta comunale con delibera n. 13/G.C. del 30 gennaio 2003 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

03A04058

COMUNE DI CHÂTILLON

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Châtillon (provincia di Aosta) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

(Omissis).

Per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. sono stabilite come da deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 6 dicembre 2002 secondo i criteri deliberati nella stessa, più precisamente:

a) di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - ex art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996;

b) di confermare l'aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3 comma 56, legge n. 662/1996;

c) di determinare l'aliquota del 5 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni edificabili;

d) di confermare € 103,29 la detrazione relativa per ognuna delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A04059

COMUNE DI CHIANOCCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chianocco (provincia di Torino) ha adottato il 15 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

(Omissis);

2) di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, confermando in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazioni principale del soggetto passivo d'imposta e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

03A04060

COMUNE DI CORNOVECCHIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cornovecchio (provincia di Lodi) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nella misura unica del 6,25 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili e le aree fabbricabili;

2) di determinare per l'anno 2003 la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 103,30;

(Omissis).

03A04061

COMUNE DI COSTA DÈ NOBILI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Costa dè Nobili (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di applicare con affetto dal 1° gennaio 2003, l'imposta sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili;

2) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 2003 nella misura di € 103,29;

(Omissis).

03A04062

COMUNE DI CRISPANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crispano (provincia di Napoli) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

(Omissis);

1) Di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 secondo il prospetto sottoelencato:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,50 per mille;

b) altri fabbricati 6 per mille;

c) altri fabbricati non locati 7 per mille;

d) aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille;

2) Di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 113,62, art. 8, decreto legislativo 30 dicembre 1998, n. 504 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A04063

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gaggio Montano (provincia di Bologna) ha adottato il 1° febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2003 è fissata:

nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria);

nella misura del 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata).

La detrazione annua per l'abitazione principale è fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A04064

COMUNE DI GHIFFA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ghiffa (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

Di determinare, per l'anno 2003 *(Omissis)*, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

1. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

2. per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale: 7 per mille.

Di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A04065

COMUNE DI GROMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gromo (provincia di Bergamo) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. Di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

6 per mille l'abitazione principale;

6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;

7 per mille negli altri casi.

2. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la somma di € 118,79;

3. Di dare atto che ai fini dell'individuazione della «pertinenza» si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

03A04066

COMUNE DI MAZZARRÀ S. ANDREA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mazzarrà S. Andrea (provincia di Messina) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

03A04067

COMUNE DI NOVIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Noviglio (provincia di Milano) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. di stabilire, per l'esercizio 2003, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale e pertinenze: 5,5 per mille;

detrazione di € 103,29 per le unità abitative condotte a titolo di abitazione principale e pertinenze;

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota del 7 per mille i soli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cantine, garage, ecc.) non condotte a titolo di abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

03A04068

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quinzano D'Oglio (provincia di Brescia) ha adottato il 25 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis);

1. di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di € 103,29:

4,5 per mille: abitazione principale;

5,5 per mille: aliquota ordinaria;

7 per mille: fabbricati ad uso abitazione e ad uso commerciale sfitti.

03A04069

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 130 del 10 marzo 2003: n. marchio 153-TV, Ronfini Giovanna, via B.ta Mazzini, 71 - Farra di Soligno (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

03A04786

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 marzo 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2003)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12, all'art. 1, dove è scritto: «marca: *Futura* Ultra Lights;», leggasi: «marca: *Fortuna* Ultra Lights;».

03A05014

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501087/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

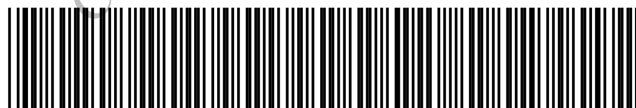
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 4 1 4 *

€ 0,77